

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 marzo 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 27.

Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale Pag. 2

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 28.

Definizione di rapporti finanziari. Variazione al bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 2006 e a quello pluriennale per il triennio 2006/2008 Pag. 3

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2006, n. 27.

Disposizioni in materia di tributi regionali Pag. 4

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2006, n. 28.

Modifica delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 «Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali» e successive modificazioni Pag. 6

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2006, n. 58.

Disciplina delle spese di rappresentanza del presidente e dei componenti della giunta regionale Pag. 8

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2006, n. 59.

Condizioni e modalità per la partecipazione della Regione Toscana alla società Logistica Toscana - società consortile a responsabilità limitata Pag. 9

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2006, n. 60.

Reviviscenza della lettera b), comma 2, dell'articolo 20 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Modifica alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) Pag. 10

REGIONE SICILIA

LEGGE 14 aprile 2006, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, «Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione». Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A. Pag. 10

LEGGE 14 aprile 2006, n. 15.

Istituzione del dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea. Disposizioni varie Pag. 24

LEGGE 14 aprile 2006, n. 16.

Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie Pag. 26

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 27.

Interventi della Regione autonoma Valle d'Aosta a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 19 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. In attuazione del combinato disposto degli articoli 3, comma primo, lettere *h*) ed *i*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), 117, comma terzo, della Costituzione, e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e nel rispetto di quanto stabilito dai decreti legislativi 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali), come modificato dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di previdenza complementare), e 24 aprile 2006, n. 208 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di contributi per la copertura di oneri sanitari ed assistenziali), la Regione, con la presente legge, si propone di fornire maggiore sicurezza economica e benessere alle persone fisiche che risiedono nella Regione o che ivi esercitano la loro attività lavorativa e professionale come dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma autonoma.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione interviene promuovendo e tutelando:

- a) l'adesione a forme pensionistiche complementari;
- b) l'adesione a ogni altro strumento previdenziale a favore delle persone fisiche prive di coperture pensionistiche complementari;
- c) iniziative di natura assistenziale.

3. In conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente, la Regione può, inoltre, promuovere e istituire forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale.

Art. 2.

Coinvolgimento delle parti sociali

1. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione garantisce e rende attiva la partecipazione degli organismi associativi e di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro operanti nel territorio regionale.

Art. 3.

Attuazione

1. Per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione si avvale di Servizi previdenziali Valle d'Aosta S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 26 giugno 1997, n. 22 (Interventi per promuovere e sostenere i fondi pensione a base territoriale regionale), di seguito denominata Società, la quale è tenuta ad operare con la diligenza del mandatario.

2. I rapporti tra la Regione e la Società sono regolati da appositi disciplinari, approvati con deliberazione della giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

3. Le forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale possono avvalersi direttamente, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale, dei servizi forniti dalla Società.

Art. 4.

Soggetti aderenti alle forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale

1. Alle forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale possono aderire:

- a) coloro che risiedono nella Regione o che ivi esercitano la loro attività lavorativa e professionale come dipendenti pubblici o privati, ovvero in forma autonoma, nonché i dipendenti di imprese che operano nel territorio regionale con unità operative stabili o che hanno sede legale nel territorio regionale;
- b) il personale ispettivo, dirigente, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative della regione;
- c) il personale dipendente dall'Azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta;
- d) i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, secondo quanto previsto dalla relativa disciplina contrattuale.

2. In conformità ai principi di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e*), numeri 2), 3) e 4), della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), ed in attuazione dell'art. 8, comma 7, lettere *a*), *b*), numeri 1) e 2), e *c*), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari), alle forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale possono altresì aderire coloro che esplicitamente o tacitamente vi conferiscono il trattamento di fine rapporto o che aderiscono ad altri fondi pensione.

Art. 5.

Interventi

1. Per le finalità di cui alla presente legge, gli interventi regionali sono attuati in conformità ai seguenti principi:

- a) devono essere destinati a fronteggiare le situazioni economiche e sociali più svantaggiate;
- b) non possono superare, per ciascun soggetto beneficiario, una soglia massima;
- c) deve essere tenuta in particolare considerazione la sussistenza di temporanee o permanenti situazioni di svantaggio, sia per quanto attiene alla posizione occupazionale dei beneficiari o degli appartenenti al loro nucleo familiare, sia per quanto attiene all'esistenza di motivate necessità assistenziali all'interno dei nuclei familiari medesimi.

2. Gli interventi regionali sono diretti a fornire;

- a) garanzie agli iscritti in ordine alla salvaguardia del montante accumulato prima del pensionamento, nonché alla certezza dell'erogazione delle prestazioni previdenziali;
- b) incentivi a sostegno dei versamenti contributivi a favore dei soggetti che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà;
- c) servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti;
- d) incentivi di natura assistenziale a favore dei soggetti che si trovino in particolari situazioni di bisogno o difficoltà, anche mediante la garanzia di servizi amministrativi, contabili e logistici essenziali a costi ridotti.

3. La giunta regionale è, altresì, autorizzata ad assumere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ogni ulteriore iniziativa atta a garantire sostegno, sotto il profilo amministrativo, contabile e logistico, alle persone fisiche che aderiscono alle forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale.

Art. 6.

Beneficiari degli interventi

1. La Regione, per il tramite della società, realizza gli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, in favore di coloro che aderiscono ai fondi pensione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *v)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), o alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, del decreto legislativo n. 252/2005, o ad altri strumenti previdenziali costituiti a favore delle persone fisiche prive di coperture pensionistiche complementari e che, anche alternativamente:

- a)* risiedono nel territorio regionale;
- b)* nel territorio regionale esercitano in via prevalente la propria attività lavorativa e professionale;
- c)* sono dipendenti di imprese con unità operative stabili nel territorio regionale.

2. Gli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *d)*, da realizzarsi anche per il tramite della Società, sono destinati a favore di tutti coloro che risiedono nel territorio regionale.

Art. 7.

Fondo di dotazione

1. La giunta regionale è autorizzata a costituire, nell'anno 2006, presso la Società, un apposito fondo di dotazione la cui consistenza iniziale è determinata in euro 3.000.000.

2. Le risorse del fondo e le rendite derivanti dal loro investimento operato dalla Società devono essere destinate:

- a)* al finanziamento degli interventi di cui all'art. 5;
- b)* al pagamento degli oneri derivanti dalle attività svolte dalla Società per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
- c)* al pagamento di qualsiasi onere necessario al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

3. Per gli anni successivi, il fondo è alimentato da eventuali stanziamenti appositamente iscritti nel bilancio regionale.

Art. 8.

R i n v i o

1. La giunta regionale, con proprie deliberazioni, definisce:

- a)* i criteri, le modalità di attuazione e l'oggetto specifico degli interventi di cui all'articolo 5, anche con riferimento agli ulteriori requisiti dei beneficiari dei medesimi;
- b)* ogni altro aspetto concernente il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 3.000.000 per l'anno 2006.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2006 e di quello pluriennale 2006/2008 nell'obiettivo programmatico 2.1.4.02. (Partecipazioni azionarie e conferimenti) e vi si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), dell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) a valere sull'accantonamento previsto nell'allegato n. 1 al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2006 e di quello pluriennale per gli anni 2006/2008 codice A.4. (Interventi a sostegno della previdenza complementare ed integrativa e di iniziative di natura assistenziale).

3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. A decorrere dall'anno 2007, l'eventuale onere annuo a carico della Regione è determinato con legge finanziaria, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 dicembre 2006.

CAVERI

07R0722

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2006, n. 28.

Definizione di rapporti finanziari. Variazione al bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 2006 e a quello pluriennale per il triennio 2006/2008.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 52 del 19 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DEFINIZIONE DI RAPPORTI FINANZIARI

Art. 1.

Definizione dei rapporti patrimoniali e finanziari con l'istituto dell'assegno vitalizio

1. Il trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), già determinato per l'anno 2006 in euro 12.500.000 dall'art. 12, comma 4, della legge regionale 15 dicembre 2003 n. 21 (legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è rideterminato in euro 23.550.000 (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20010).

Art. 2.

Anticipo di fondi all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

1. La giunta regionale è autorizzata ad anticipare all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), i fondi, a carico dell'Unione europea e dello Stato, per un importo di euro 14.100.000, per il

pagamento, riferito all'annualità 2006, dei premi previsti dal Piano di sviluppo rurale 2000/2006 relativamente alle misure cofinanziate (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - cap. 47015).

Art. 3.

Definizione e regolarizzazione dei rapporti patrimoniali e finanziari con i gestori della Casa da gioco di Saint-Vincent

1. La giunta regionale è autorizzata a ripianare le perdite pregresse al 31 dicembre 2005 e a regolarizzare, riconoscendo e liquidando, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle somme già erogate a titolo di contributo alle manifestazioni, anziché a titolo di corrispettivo, negli anni 2001 e 2002, alla Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco, ora in liquidazione, di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993; n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent).

2. Per l'applicazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 7.000.000 (obiettivo programmatico 2.1. 4.01 - cap. 35065).

3. La giunta regionale è autorizzata a regolarizzare, riconoscendo e liquidando, l'IVA sulle somme già erogate a titolo di contributo alle manifestazioni, anziché a titolo di corrispettivo, nel periodo 2003/2006, alla Casino de la Vallée S.p.a. di cui alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 36 (Costituzione di una società per azioni per la gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent).

4. Per l'applicazione del comma 3 è autorizzata la spesa di euro 7.500.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.12 - cap. 64965).

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. La copertura del maggior onere di euro 39.650.000 per l'anno 2006 derivante dalle autorizzazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate dall'articolo 5.

Capo II

VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

Art. 5.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2006 e di quello per il triennio 2006/2008, sono apportate le seguenti variazioni in aumento per l'anno 2006:

Capitolo 1610 «Gettito imposte anni precedenti»:
competenza e cassa euro 47.000.000,00.

Art. 6.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 e di quello per il triennio 2006/2008 sono apportate le seguenti variazioni in aumento per l'anno 2006:

Capitolo 20010 «Trasferimento all'Istituto dell'assegno vitalizio dell'ammontare corrispondente ai diritti maturati dai consiglieri regionali alla data del 31 dicembre 1999»:

competenza e cassa euro 11.050.000,00.

Capitolo 47015 (di nuova istituzione) Programma regionale: 2.2.2.17. Codificazione: 1.1.1.5.9.2.10.10. «Anticipazione all'AGEA dei fondi a carico dell'Unione europea e dello Stato per il pagamento dei premi previsti dal Piano di Sviluppo rurale 2000-2006»:

competenza e cassa euro 14.100.000,00.

Capitolo 35065 «Spese per la regolarizzazione dei rapporti patrimoniali e finanziari con la Gestione straordinaria della Casa da gioco di Saint-Vincent»:

competenza e cassa euro 7.000.000,00.

Capitolo 64965 «Attuazione disciplinare regolante i rapporti tra la Casino S.p.a. e la Regione - spese correnti»:

competenza e cassa euro 7.500.000,00.

Capitolo 35625 «Trasferimento ai fondi di rotazione Finao-sta»:

competenza e cassa euro 7.000.000,00.

Capitolo 61210 «Quota di partecipazione regionale al Fondo regionale per l'abitazione»:

competenza e cassa euro 350.000,00.

Art. 7.

Pareggio del bilancio

1. Il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di euro 2.610.379.369,97 per la competenza e di euro 2.667.582.643,15 per la cassa.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 dicembre 2006.

CAVERI

07R0723

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2006, n. 27.

Disposizioni in materia di tributi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 111 del 26 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF

1. Salvo quanto disposto al comma 2, per l'anno 2007 sono confermate le disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche previste per l'anno 2006 dall'art. 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 «Disposizioni in materia di tributi regionali».

2. In considerazione delle modifiche apportate in sede nazionale alla struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», è rideterminata la soglia di reddito imponibile per la quale trova applicazione l'aliquota base dello 0,9 per cento di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote

e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali». Pertanto, per l'anno 2007 all'art. 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, l'importo di euro: «29.000,00» è sostituito dal seguente: «28.000,00»;

b) al comma 2, l'importo di euro: «29.000,00» è sostituito dal seguente: «28.000,00»;

c) al comma 3, le parole: «tra euro 29.001, euro 29.147,00» sono sostituite dalle seguenti: «tra euro 28.001,00 e euro 28.142,00», e l'importo di euro: «28.739,00» è sostituito dal seguente: «27.748,00».

3. Resta altresì confermato quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19.

Art. 2.

Disposizioni sull'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano

1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le aliquote dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano e dell'imposta sostitutiva di detta addizionale per le utenze esenti, di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 «Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione», sono determinate nei valori indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Le tariffe relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento della corrispondente imposta erariale.

Art. 3.

Modificazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23

1. L'art. 16, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è così sostituito:

«3. La Regione può, altresì, concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base regionale relativamente ai tributi di propria pertinenza».

Art. 4.

Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali

1. A decorrere dall'anno 2007 l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 «Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta» e successive modificazioni, e l'aliquota dell'IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 «Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile» e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale. L'aliquota ridotta si applica per il primo anno di costituzione e per i due anni successivi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle nuove cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale» e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale.

3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.

5. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime «*de minimis*» di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Legge finanziaria 2000».

Art. 5.

Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale».

1. A decorrere dall'anno 2007 sono esentate dal pagamento dell'IRAP le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale», che risultino iscritte nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale.

2. A decorrere dall'anno 2007 l'aliquota dell'IRAP per le cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 «Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale», che risultino iscritte nella sezione A dell'albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 3,70 per cento.

3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime «*de minimis*» di cui all'art. 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 «Legge finanziaria 2000».

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, ai soggetti di cui al comma 1 possono essere applicate, laddove più favorevoli, le disposizioni di cui al regolamento (CE) 5 dicembre 2002, n. 2204 «Regolamento della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione» e successive modificazioni.

Art. 6.

Agevolazioni IRAP per le aziende pubbliche di servizi alla persona succedute alle IPAB

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le aziende di servizi alla persona succedute alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) godono di una riduzione dell'aliquota dell'IRAP nella misura massima di un punto percentuale da determinare nell'ambito della legge regionale tributaria per l'anno 2008.

Art. 7.

Disposizioni di semplificazione gestionale in materia tributaria

1. Al comma 3 dell'art. 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997» dopo la parola: «importo» sono aggiunte le seguenti: «pagato indebitamente».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 41 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Quanto versato indebitamente o in eccedenza e riportato nel periodo d'imposta successivo viene imputato a compensazione prima del debito d'imposta, poi della eventuale sanzione, ed infine degli interessi se dovuti.

3-ter. La compensazione può essere richiesta dal contribuente anche tra più anni d'imposta e può essere altresì disposta d'ufficio, sempre che non si rechi pregiudizio al contribuente e previa comunicazione all'interessato. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente può inviare osservazioni sulle quali entro i successivi sessanta giorni si esprime, con provvedimento definitivo, il dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.

3. Qualora, a seguito di accertamenti tributari, il contribuente sia tenuto, al pagamento di somme a titolo di tributo, sanzione, interessi e relativi accessori, può essere richiesta la rateizzazione del pagamento delle somme dovute. Il pagamento rateizzato, con l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente al momento della presentazione dell'istanza, può essere disposto fino al massimo di ventiquattro rate mensili. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, con provvedimento, stabilisce le relative modalità applicative.

4. Dopo il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 18 «Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali», è inserito il seguente comma: «1-bis. In nessun caso l'invio da parte dell'amministrazione di un avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo, costituisce causa ostativa al ravvedimento.».

5. I crediti di importo non superiore ad euro 16,53 per tributi regionali, sanzioni amministrative e interessi, in essere alla data in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede alla loro riscossione.

6. Non si procede parimenti al rimborso, qualora dovuto e non ancora estinto alla data di entrata in vigore della presente legge, per tributi regionali e relativi interessi di importo complessivo non superiore ad euro 16,53.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano all'imposta regionale sulle attività produttive e alla addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo n. 446/1997, e all'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della regione di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 «Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.

Art. 8.

Ulteriori disposizioni in materia di IRAP

1. Qualora nel corso dell'anno 2007 il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive si riveli superiore a quello indicato nel bilancio di previsione, tali maggiori risorse sono utilizzate, se l'amministrazione centrale non disponga legislativamente in modo diverso, per compensare l'abbattimento di mezzo punto percentuale dell'aliquota IRAP (dal 4,25 per cento al 3,75 per cento) a carico di quelle imprese di beni e servizi che:

a) dimostreranno di investire almeno il 2 per cento del proprio fatturato in progetti di ricerca, innovazione tecnologica e/o produttiva ed organizzativa anche attraverso finanziamenti e/o ricerche commissionate a favore di università e laboratori di ricerca qualificati aventi la sede principale o una sede indipendente nel territorio della Regione Veneto;

b) implementeranno sistemi di gestione ambientale (Emas e Iso 14001) e/o sicurezza nei luoghi di lavoro;

c) s'impegneranno a valorizzare ed accrescere il proprio capitale umano attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani diplomati e laureati;

d) assumeranno lavoratori ultra quarantenni se donne ed ultra cinquantenni se uomini, fuoriusciti dai processi produttivi per chiusura o razionalizzazione dell'azienda in cui lavoravano.

2. La giunta regionale stabilirà, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali, sia i criteri riguardanti gli investimenti in innovazione e gestione ambientale sia quelli relativi alle assunzioni.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 21 dicembre 2006

GALAN

(Omissis)

07R0045

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2006, n. 28.

Modifica delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 «Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali» e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 111 del 26 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni

1. Il titolo della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è così sostituito: disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali.

2. La rubrica del titolo III è così sostituita: «Trattamento indennitario differito.

3. L'art. 7 è così sostituito:

«Art. 7. — 1. Il trattamento indennitario, dei consiglieri regionali oltre alle indennità previste dalla legislazione regionale in vigore, è comprensivo dell'assegno vitalizio, dell'assegno di reversibilità, dell'assegno di fine mandato e del contributo per spese di malattia e funerarie disciplinati dalla presente legge e dal regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4.

2. L'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti ed ogni altra incombenza inerente la corresponsione degli assegni vitalizi, degli assegni di reversibilità, degli assegni di fine mandato e del contributo per spese di malattia e funerarie sono curate dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale attraverso gli uffici del consiglio regionale.

3. Le spese per la corresponsione delle indennità differite di cui al comma 1 sono a carico del bilancio regionale.

4. I contributi obbligatori di cui all'art. 8 e i contributi volontari di cui agli articoli 12 e 13 sono versati nel capitolo di entrata n. 8378 del bilancio regionale avente la seguente denominazione «Contributi a carico dei consiglieri regionali di cui agli articoli 8, 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche e integrazioni».

4. L'art. 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è così sostituito:

«Art. 8. — 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7, alle spese derivanti dal trattamento indennitario differito si provvede con:

a) una quota posta a carico dei consiglieri regionali pari al 30 per cento dell'indennità di carica di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, al netto delle ritenute fiscali erariali riferibili alla stessa, con ciò intendendosi quelle determinate esclusivamente su tale reddito, senza tener conto di eventuali altri redditi, deduzioni e detrazioni d'imposta, anche se conosciute dal sostituto d'imposta;

b) gli interessi eventualmente maturati, a partire dall'esercizio 1973, sui fondi messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale a norma dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853;

c) eventuali altre elargizioni.

2. La quota di cui alla lettera a) del comma 1 è dovuta anche dai consiglieri regionali dipendenti da pubbliche amministrazioni, collocati in aspettativa a norma dell'art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che abbiano optato, in luogo dell'indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

5. L'art. 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è così sostituito:

«Art. 9. — 1. Hanno diritto a conseguire l'assegno vitalizio:

a) i consiglieri eletti fino alla quinta legislatura compresa, cessati dal mandato, che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età, ed abbiano almeno cinque anni di contribuzione;

b) consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla sesta legislatura compresa, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:

1) abbiano compiuto sessanta anni di età, salvo quanto previsto dal comma 4;

2) abbiano esercitato il mandato per almeno dodici mesi;

3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni;

c) consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla nona legislatura compresa, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:

1) abbiano compiuto sessantacinque anni di età, salvo quanto previsto dal comma 4;

2) abbiano esercitato il mandato per almeno dodici mesi;

3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni.

2. Hanno diritto inoltre a conseguire l'assegno vitalizio:

a) i consiglieri che, nel corso del mandato, siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall'esercizio del mandato consiliare e ne siano quindi cessati, qualunque sia la loro età ed il periodo di contribuzione;

b) i consiglieri che nel corso del mandato siano divenuti per altra causa inabili al lavoro in modo permanente e ne siano quindi cessati, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età;

c) i consiglieri che dopo la cessazione del mandato siano di venuti inabili al lavoro in modo permanente, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età.

3. Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente, si prescinde dal limite minimo di età.

4. Possono chiedere l'anticipata corresponsione dell'assegno vitalizio:

a) i consiglieri di cui alla lettera *b)* del comma 1, cessato il mandato, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione
55	0,7604
56	0,8016
57	0,8460
58	0,8936
59	0,9448

b) i consiglieri, di cui alla lettera *c)* del comma 1, cessato il mandato, al compimento del sessantesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione
60	0,7604
61	0,8016
62	0,8460
63	0,8936
64	0,9448

5. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.

6. I consiglieri che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo per l'ottenimento dell'assegno vitalizio nella misura massima, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento del relativo periodo contributivo del quinquennio.».

6. L'art. 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è così sostituito:

«Art. 10. — 1. L'assegno vitalizio spettante dopo cinque anni di contribuzione è commisurato al 35 per cento dell'indennità consiliare lorda.

2. Ai soli fini della determinazione dell'assegno vitalizio, dell'assegno di fine mandato e del contributo per spese di malattia efunerarie, l'indennità consiliare lorda è pari all'ottanta per cento dell'indennità parlamentare.

3. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l'assegno vitalizio è aumentato del 5 per cento sino al raggiungimento del 60 per cento della medesima indennità. Per ogni anno di contribuzione oltre il decimo anno l'assegno è aumentato del 4 per cento fino al raggiungimento dell'80 per cento della medesima indennità.

4. L'assegno vitalizio di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 9 è stabilito, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, nella misura minima fissata al comma 1.

5. Nel caso in cui gli anni di contribuzione siano più di cinque si procede a norma del comma 3 del presente articolo.

6. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.

7. La rideterminazione della quota a carico dei consiglieri regionali, così come stabilita dal comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come sostituito dal comma 4 del presente articolo, ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come sostituito dal comma 6 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010.

9. L'art. 12 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è così sostituito:

«Art. 12. — 1. Il consigliere di cui alla lettera *a)* comma 1 dell'art. 9, che cessi dal mandato, ha la facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere l'assegno vitalizio fino alla misura massima.

2. I consiglieri di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 9, che abbiano versato i contributi per un periodo di esercizio del mandato non inferiore a dodici mesi hanno la facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere l'assegno vitalizio fino alla misura massima.

3. Il consigliere decade dalla facoltà prevista dai commi 1 e 2 qualora opti per la corresponsione dell'assegno o non effettui il versamento delle quote entro il termine massimo di dieci giorni dalla fine di ogni mese.

4. I consiglieri che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il completamento del periodo contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per l'ottenimento dell'assegno vitalizio fino alla misura massima.».

10. L'art. 14 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 è così modificato:

a) al primo comma le parole: «e che, pur avendone facoltà, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso,» sono soppresse;

b) al secondo comma, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «In tal caso non viene corrisposto l'assegno di fine mandato e il contributo per spese di malattia e funerarie.».

11. Al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 le parole: «alla Cassa» sono soppresse.

12. Al primo comma dell'art. 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 le parole: «la Cassa» sono sostituite dalle parole: «l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale».

13. Al Titolo III della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, dopo la sezione II «Assegno di reversibilità» è inserita la seguente sezione: «Sezione III - Assegno di fine mandato».

14. Dopo l'art. 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, è inserito il seguente articolo:

«Art. 19-bis. — 1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell'indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato.

2. A i consiglieri che abbiano già percepito l'assegno di fine mandato e che siano stati rieletti, spetta la riliquidazione dell'assegno determinato sull'intero periodo dei mandati sulla base dell'indennità consiliare vigente alla data dell'ultima cessazione.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1, la frazione di anno; che sia pari almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero.

15. Le disposizioni di cui all'art. 19-bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, come introdotto dal comma 14 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dalle cessazioni a qualsiasi titolo che si verificano dopo il 1° gennaio 2007.

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge che siano già titolari di assegno vitalizio in corso di erogazione ovvero titolari di assegno sospeso ai sensi dell'art. 15, della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni, nonché per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali stanno maturando le condizioni per l'ottenimento dell'assegno medesimo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, così come da ultimo modificata dalla legge regionale 5 settembre 1997, n. 33 e dalla legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 così come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 sono o restano abrogate:

a) la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 «Disciplina integrativa delle disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di «Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali», e successive modificazioni e dell'art. 3 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26, e successive modificazioni, in tema di assegno di fine mandato a favore dei consiglieri regionali» e successive modificazioni;

b) la legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 «Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 «Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza dei consiglieri regionali» «e successive modificazioni»;

c) la legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 «Modifiche alle leggi regionali 10 marzo 1973, n. 9 e 14 marzo 1975, n. 26»;

d) la legge regionale 7 aprile 1994, n. 17 «Modifica della disciplina in materia di previdenza in favore dei consiglieri regionali di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di «Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali» e successive modifiche e integrazioni».

2. L'abrogazione dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55, decorre dal 1° gennaio 2010.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 21 dicembre 2006

GALAN

(Omissis)

07R0046

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2006, n. 58.

Disciplina delle spese di rappresentanza del presidente e dei componenti della giunta regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 6 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge individua le tipologie delle spese di rappresentanza del presidente e dei componenti della giunta regionale e ne disciplina l'esecuzione.

Art. 2.

Tipologie di spese

1. Costituiscono spese di rappresentanza tutte le spese che attengono all'attività di relazioni istituzionali del presidente della giunta regionale e dei suoi componenti, nell'ambito dei rapporti esterni o per manifestazioni di interesse regionale.

2. Agli effetti di cui al comma 1:

a) il presidente e i componenti della giunta regionale possono assumere spese di rappresentanza connesse alle funzioni da essi esercitate e consistenti in forme di ospitalità ed atti di cortesia in uso nei rapporti con amministratori pubblici, esponenti della società civile, delle categorie economiche e delle forze sociali, in occasione di cerimonie, riunioni ed incontri;

b) il presidente della giunta regionale può disporre doni simbolici in occasione di visite, ricorrenze e festività riconosciute, conferire premi di rappresentanza, quali coppe, targhe e medaglie e disporre forme di partecipazione regionale a celebrazioni e commemorazioni di interesse pubblico; in casi eccezionali, il presidente può disporre l'erogazione di un contributo in danaro, a titolo di concorso alle spese di organizzazione di specifiche iniziative di particolare rilevanza.

3. Sono escluse dalle spese di rappresentanza quelle caratterizzate da intenti e connotazioni di mera liberalità, non giustificata dai fini istituzionali dell'ente.

Art. 3.

Spese di ospitalità

1. Le spese di rappresentanza di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), sono imputate su di un apposito fondo, il cui ammontare è annualmente ripartito, con deliberazione della giunta, tra il presidente ed i componenti della giunta regionale.

2. Per il pagamento delle spese è disposta apposita apertura di credito in favore del funzionario delegato del centro direzionale, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del presidente della giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 «Ordinamento contabile della regione Toscana»).

3. Le spese sono autorizzate tramite ordinativi di spesa sottoscritti dai dirigenti responsabili delle strutture di supporto agli organi politici; i medesimi dirigenti procedono alla liquidazione delle spese, che devono essere sostenute da idonea documentazione giustificativa in ordine alla natura delle erogazioni ed alle circostanze che le hanno determinate.

4. I dirigenti di cui al comma 3 possono richiedere al funzionario delegato somme in contanti per far fronte a minute spese di rappresentanza, da rendicontare ad esaurimento delle somme stesse.

Art. 4.

Spese per la concessione di premi e contributi in danaro

1. Le spese di rappresentanza di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), sono imputate su apposito fondo, gestito con le stesse modalità di cui all'art. 3, comma 2.

2. Le spese concernenti il conferimento di doni e premi di rappresentanza sono autorizzate tramite ordinativo sottoscritto dal dirigente responsabile dell'ufficio di gabinetto del presidente della giunta regionale.

3. Le spese concernenti contributi in danaro sono autorizzate dal dirigente di cui al comma 2 tramite decreto.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse stanziare sull'unità previsionale di base (UPB) 132 «Funzionamento degli organi politici - spese correnti» del bilancio dell'esercizio 2006 e pluriennale 2006/2008.

2. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 6.

Abrogazioni

1. La legge regionale 28 luglio 1976, n. 42 (fondo di rappresentanza del presidente della giunta regionale), è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 novembre 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 novembre 2006.

07R0010

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2006, n. 59.

Condizioni e modalità per la partecipazione della Regione Toscana alla società Logistica Toscana - società consortile a responsabilità limitata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 6 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge disciplina le condizioni e le modalità della partecipazione regionale, già autorizzata ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (legge finanziaria per l'anno 2006), alla società Logistica Toscana - società consortile a responsabilità limitata, di seguito denominata società, con sede in Firenze, già costituita dalle camere di commercio e da Unioncamere Toscana.

Art. 2.

Condizioni per la partecipazione della Regione alla società

1. L'acquisizione della quota di partecipazione di cui all'art. 1 pari al 51 per cento del capitale sociale, è subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, previo parere favorevole della giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, delle modifiche statutarie finalizzate a consentire e disciplinare la partecipazione della Regione alla società stessa e concernenti in particolare:

a) l'istituzione del collegio sindacale;

b) l'istituzione dell'amministratore delegato;

c) il potere regionale di designazione della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione, tra i quali è nominato l'amministratore delegato;

d) il potere regionale di designazione di due componenti il collegio sindacale, tra i quali è nominato il presidente;

e) la definizione annuale, da parte dell'assemblea dei soci, di indirizzi per l'amministrazione della società relativamente all'anno successivo, ai fini della predisposizione del programma di attività e degli atti di bilancio;

f) la definizione del contributo ordinario annualmente dovuto dalla Regione nei limiti dell'importo massimo stanziato nel bilancio pluriennale regionale.

2. La Regione mantiene la maggioranza del capitale sociale per l'intera durata della sua partecipazione alla società.

Art. 3.

Designazione dei componenti di spettanza della Regione negli organi sociali

1. Il presidente della giunta regionale designa il componente del consiglio di amministrazione da nominare amministratore delegato.

2. Il consiglio regionale designa gli altri componenti di spettanza della Regione negli organi sociali.

Art. 4.

Indirizzi per l'attività della società e contributo regionale

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e), la giunta regionale, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, definisce ed impartisce al proprio rappresentante in assemblea gli indirizzi per l'attività della società, in coerenza con gli atti della programmazione regionale e tenendo conto del limite massimo del contributo annuo che può essere assegnato alla società secondo le previsioni del bilancio pluriennale.

Art. 5.

B i l a n c i

1. Il bilancio di esercizio della società è trasmesso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla sua approvazione, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione e della relazione del collegio sindacale.

2. Il bilancio economico di previsione della società e la relativa relazione programmatica sono trasmessi alla giunta regionale entro trenta giorni dalla loro approvazione.

Art. 6.

Relazione al consiglio regionale

1. La giunta regionale, secondo quanto previsto all'art. 4, comma 7, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (ordinamento contabile della Regione Toscana), relaziona annualmente al consiglio regionale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla società, nonché sugli indirizzi che la stessa giunta intende impartire ai sensi dell'art. 4.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri per il conferimento al capitale sociale e per il contributo di funzionamento della società si fa fronte nel triennio 2006/2008 con le risorse previste all'art. 43 della legge regionale n. 70/2005.

2. Per gli anni successivi, agli oneri per il contributo di funzionamento, determinato con le modalità di cui all'art. 4, si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 novembre 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 novembre 2006.

07R0011

LEGGE REGIONALE 28 novembre 2006, n. 60.

Reviviscenza della lettera b), comma 2, dell'articolo 20 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112). Modifica alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 6 dicembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 28 della legge regionale n. 20/2006

1. Il comma 2, dell'art. 28, della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è abrogato.

Art. 2.

Reviviscenza della lettera b), del comma 2, dell'art. 20 della legge regionale n. 88/1998

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente la lettera b), comma 2, dell'art. 20 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nel seguente testo:

«b) immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a);».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 novembre 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 novembre 2006.

07R0012

REGIONE SICILIA

LEGGE 14 aprile 2006, n. 14.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, «Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione». Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.

(Pubblicata nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 21 del 21 aprile 2006)

LA REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME SULLA FORESTAZIONE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. L'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Finalità). — 1. La Regione valorizza le risorse ambientali per lo sviluppo sostenibile del territorio ed il miglioramento della qualità della vita della popolazione, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dallo Stato ed agli impegni internazionali da essi scaturiti. A tal fine promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il mantenimento e miglioramento del territorio rurale e montano e delle condizioni socio-economiche delle popolazioni di montagna e delle zone svantaggiate, l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività a questa connesse, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli

ecosistemi, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, le funzioni sociali e multiple dei boschi, anche a fini ricreativi.

2. La Regione persegue la difesa dagli incendi del patrimonio forestale regionale, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali.

3. Per le finalità del presente articolo è costituita una apposita cabina di regia, con il compito di provvedere allo studio e monitoraggio delle risorse, alla formulazione di apposite proposte per il razionale utilizzo delle stesse e alla verifica dello stato di attuazione degli interventi. La composizione della cabina di regia è stabilita con apposito provvedimento dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.».

Art. 2.

Definizione

1. Nell'ambito della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «Amministrazione forestale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole «uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze».

Art. 3.

Applicabilità delle norme statali

1. All'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. Nelle more dell'emanazione di una organica normativa di settore, oltre a quanto previsto dal presente articolo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 e successive modifiche ed integrazioni nonché le norme della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni.

1-ter. Nel territorio della Regione trovano altresì applicazione, in quanto compatibili, ed ove non diversamente stabilito, le disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modifiche ed integrazioni ed al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.».

Art. 4.

Definizione di bosco

1. All'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Per quanto non diversamente disposto trova applicazione anche nella Regione siciliana la definizione di bosco di cui alla vigente normativa nazionale.».

Art. 5.

Inventario e carta forestale regionale

1. L'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Inventario forestale*). — 1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del dipartimento regionale delle foreste, redige ed aggiorna l'inventario forestale regionale quale strumento di conoscenza a supporto e per la formazione delle politiche di settore.

2. L'inventario contiene l'elenco dei terreni qualificabili come boscati ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2.

3. All'inventario è allegata una carta forestale regionale nella quale i boschi sono classificati per tipo fisionomico e per stadio evolutivo. La carta è aggiornata, di norma, ogni cinque anni.

4. L'inventario forestale regionale ha carattere permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico, di norma quinquennale. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica annualmente all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'eventuale incremento della superficie boschiva.

5. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste emana le direttive in ordine alla redazione dell'inventario ed alle forme di pubblicità dello stesso nonché in ordine alla redazione della carta forestale regionale.

6. Ai comuni è fatto obbligo di trasmettere agli uffici periferici del dipartimento regionale delle foreste, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco particellare dei terreni considerati boscati ai sensi dell'art. 4, comma 2, facenti parte del patrimonio comunale.».

Art. 6.

Pianificazione regionale forestale

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Pianificazione forestale regionale*). — 1. Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge ed all'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nel rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dall'Italia in materia di biodiversità, cambiamenti climatici e lotta alla desertificazione, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, avvalendosi degli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle foreste, predispone il piano forestale regionale sulla base degli elementi di conoscenza desumibili dall'inventario forestale regionale e dalla carta forestale regionale.

2. Il piano forestale regionale ha validità quinquennale e può essere aggiornato in ogni momento ove insorgano ragioni di opportunità ovvero esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

3. Nelle more della redazione dell'inventario e della carta forestale regionale, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva le linee guida del piano forestale regionale predisposte dal dipartimento regionale delle foreste, previo parere del comitato forestale regionale di cui all'art. 5-ter.

4. Le linee guida del piano forestale regionale individuano obiettivi, indirizzi e modalità operative per la conservazione, la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del patrimonio forestale regionale e degli ambiti connessi, da perseguire secondo criteri di gestione sostenibile.

5. Il piano forestale regionale, sentite le organizzazioni professionali, sindacali ed ambientaliste maggiormente rappresentative, è sottoposto al parere del comitato forestale regionale ed è adottato, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con decreto del Presidente della Regione.

6. I piani di gestione e i piani di assestamento dei boschi appartenenti a soggetti pubblici o privati devono essere conformi al piano forestale regionale o, nelle more della sua redazione, alle linee guida di cui al comma 3.

7. Ogni altro strumento di pianificazione del territorio che includa i territori ricompresi dall'inventario forestale è coerente con i documenti di programmazione indicati nel presente articolo, a pena di nullità.».

Art. 7.

Comitato forestale regionale

1. Dopo l'art. 5-bis della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 5-ter — (*Comitato forestale regionale*). — 1. È istituito presso il dipartimento regionale delle foreste, entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato forestale regionale, nominato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, così composto:

a) il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di presidente;

b) il dirigente preposto al competente servizio del dipartimento regionale delle foreste;

c) l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;

d) un esperto designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;

e) un rappresentante designato dall'ANCI - Sezione per la Sicilia;

f) un rappresentante designato dall'URPS - Unione province siciliane;

g) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agro-forestali maggiormente rappresentative;

h) un rappresentante designato dalle tre organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

i) un rappresentante dell'ASCEBEM - Associazione regionale dei Consorzi di bonifica;

l) un esperto designato dalle università degli studi siciliane;

m) un dirigente del dipartimento regionale delle foreste, con funzioni di segretario.

2. Il Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, può integrare il comitato con il dirigente preposto all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, che vi partecipa senza diritto di voto.

3. Il comitato:

a) esercita le attribuzioni in precedenza assegnate ai comitati forestali dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

b) esprime parere sulle linee guida del piano forestale regionale;

c) accerta la conformità dei piani di gestione e/o di assestamento forestale, predisposti da enti pubblici e soggetti privati, al piano forestale regionale ovvero alle linee guida di cui al comma 3 dell'art. 5-bis;

d) individua le prescrizioni di cui al comma 5 dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 nonché le condizioni di applicabilità dei commi 6 e 7 del medesimo articolo;

e) esprime parere in ordine a questioni tecniche afferenti la materia forestale, su richiesta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste o di uno dei suoi componenti.

4. Per la validità delle sedute del comitato forestale regionale è sufficiente la maggioranza semplice dei componenti. Il comitato delibera validamente a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

5. Decorso il termine di cui al comma 1, il comitato è comunque insediato con la maggioranza semplice dei componenti ivi indicati.

6. I componenti del comitato sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e, ad eccezione dei membri di diritto di cui alle lettere a), b), c) ed m), durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

7. I lavori del comitato sono disciplinati con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della giunta regionale.

8. Ai componenti il comitato forestale regionale non viene corrisposto alcun compenso».

2. È abrogato l'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 84.

Art. 8.

Prescrizioni di massima e di polizia forestale

1. L'art. 6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Prescrizioni di massima e di polizia forestale*). — 1. Gli aggiornamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono resi esecutivi con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta degli ispettorati forestali competenti per territorio, sentito il comitato forestale regionale. Le prescrizioni sono definite tenendo conto anche delle esigenze di tutela ambientale.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 sono aggiornate di norma ogni dieci anni, ovvero in qualsiasi momento se ne ravvisi l'opportunità, su proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.».

2. In sede di prima applicazione della presente legge, le prescrizioni sono aggiornate entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 9.

Attività regolamentate

1. L'art. 8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Attività regolamentate*). — 1. Gli enti pubblici che gestiscono a qualsiasi titolo boschi, così come definiti dall'art. 4, adottano appositi regolamenti relativi all'esercizio del pascolo e alla raccolta dei frutti del sottobosco nei complessi boscati da essi gestiti nel rispetto delle norme contenute nel regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

2. Allo scopo di alleggerire il carico di bestiame nei boschi demaniali, l'Azienda regionale delle foreste demaniali predispone ed attua un piano quinquennale specifico per l'acquisizione di terreni idonei alla costituzione di pascoli.

3. Ai trasgressori delle disposizioni contenute nei regolamenti di cui al comma 1 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla confisca amministrativa di tutto il materiale raccolto. È in ogni caso fatto salvo l'obbligo, per i trasgressori, di risarcire, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'eventuale maggiore danno arrecato all'ambiente naturale.

4. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è affidata, in via primaria, al dipartimento regionale delle foreste.

5. Le sanzioni di cui al comma 3 sono disposte con provvedimento del comandante del distaccamento forestale competente per territorio, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. L'emanazione dei regolamenti di cui al comma 1 avviene entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decorso il quale è vietato l'esercizio delle attività indicate al comma medesimo.».

Art. 10.

Fornitura di beni e/o servizi

1. Le entrate derivanti dalla fornitura di beni e/o servizi nei distretti forestali sono così ripartite:

a) 70 per cento ai soggetti che forniscono beni e/o servizi. L'utilizzo delle entrate viene stabilito dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'art. 48;

b) 30 per cento alla Regione.

Art. 11.

Vincolo idrogeologico

1. L'art. 9 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Vincolo idrogeologico*). — 1. Gli ispettorati forestali competenti per territorio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procedono alla revisione ed all'aggiornamento degli ambiti territoriali sottoposti a vincolo idrogeologico e dei relativi atti amministrativi con cui questo è imposto.

2. Per l'aggiornamento degli atti relativi al vincolo idrogeologico si tiene conto anche delle risultanze e delle indicazioni del piano straordinario per l'assetto idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico di cui all'art. 130 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed all'art. 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, e del programma di cui all'art. 28.

3. Gli atti amministrativi e gli ambiti territoriali definiti a seguito dell'aggiornamento e della revisione di cui al comma 1 sono resi esecutivi con le procedure previste dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Il rilascio delle autorizzazioni e/o dei nulla-osta concernenti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici previsti dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dal regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 nonché dall'art. 23 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, rientra nella competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste, ad eccezione di quanto previsto al comma 6.

5. Nelle aree individuate nel piano straordinario per l'assetto idrogeologico il Corpo forestale della Regione, sulla base di apposite direttive emanate dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, esercita compiti di tutela e vigilanza per il rispetto delle misure di salvaguardia.».

2. Al comma 5 dell'art. 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sostituito dall'art. 4 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 34, come modificato dall'art. 125 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, dopo le parole «Ente parco,» sono inserite le parole «senza il parere vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio da rendere entro il termine di trenta giorni».

3. Al comma 4, lettera e), dell'art. 3 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, le parole «dell'ufficio del Genio civile» sono sostituite dalle parole «vincolante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste».

Art. 12.

Attività edilizia

1. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «comitato tecnico amministrativo dell'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana» sono sostituite dalle parole «comitato forestale regionale».

2. Al comma 9 dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «le zone territoriali omogenee agricole» vengono sostituite dalle parole «una densità territoriale massima di 0,03 mc/mq. Il calcolo delle volumetrie da realizzare viene computato e realizzato separatamente per le attività edilizie, rispettivamente all'interno del bosco e nelle relative fasce di rispetto».

Art. 13.

Protezione della flora spontanea

1. Dopo il comma 7 dell'art. 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«7-bis. La Regione, quale organismo ufficiale di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, si avvale del dipartimento regionale delle foreste per l'espletamento delle funzioni previste dal decreto medesimo, ivi compreso il controllo e la istituzione del registro dei materiali di base.».

Art. 14.

Piani di gestione forestale sostenibile

1. L'art. 13 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Piani di gestione forestale sostenibile*). — 1. Per la gestione del patrimonio boschivo, tutti i soggetti pubblici e privati operano, di norma, sulla base di piani di gestione forestale sostenibile, di seguito denominati «piani».

2. I piani vengono redatti sulla base di apposite prescrizioni tecniche fissate dal comitato forestale regionale, tenendo conto del ruolo multifunzionale riconosciuto al patrimonio boschivo, anche in sede comunitaria.

3. I piani possono prevedere, con itinerari e sentieri adeguati, la possibilità di fruizione delle bellezze paesaggistiche.

4. I piani sono approvati con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale, da rendere entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende reso favorevolmente.

5. La proposta di piano ed il parere reso dal comitato forestale regionale sono pubblicati, a cura del dipartimento regionale delle foreste, presso le sedi dei comuni interessati e dei distaccamenti forestali competenti per territorio, per la durata di quindici giorni. Entro

detto termine chiunque può formulare osservazioni e proposte, che vengono esaminate dal comitato forestale regionale entro i trenta giorni successivi. Decorso il suddetto termine, la proposta di piano viene sottoposta all'approvazione definitiva dell'Assessore.

6. Dell'approvazione del piano è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

7. Nelle more dell'approvazione dei piani, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 1 elaborano linee programmatiche con cui fissano gli indirizzi di natura forestale che si intendono perseguire nella gestione di ogni sistema boscato.

8. Le linee programmatiche di cui al comma 7 vengono sottoposte all'approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del comitato forestale regionale.

9. L'approvazione del piano, nel rispetto dell'art. 5-bis, comma 7, integra e sostituisce ogni altro nulla osta, autorizzazione o parere.

10. Le concessioni rilasciate o da rilasciare e i contratti di vendita stipulati o da stipulare relativi al materiale legnoso destinato come biomassa alla produzione di energia non possono avere durata inferiore a nove anni.».

Art. 15.

Attività complementari dell'Amministrazione forestale

1. Ai commi 1, 6, 8 e 9 dell'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «Amministrazione forestale» sono sostituite dalle parole «Azienda regionale delle foreste demaniali».

2. Quanto previsto dalle lettere o), p) e q) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, può essere svolto altresì dal dipartimento regionale delle foreste.

3. Dopo il comma 9 dell'art. 14 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

«9-bis. L'Azienda regionale delle foreste demaniali può eseguire opere ed interventi di interesse pubblico delle tipologie individuate al comma 1, mediante convenzione con soggetti pubblici o privati.».

Art. 16.

Centro vivaistico regionale

1. L'art. 15 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Centro vivaistico regionale*). — 1. Il centro vivaistico regionale, istituito ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, svolge la sua attività come ufficio alle dirette dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali. Allo stesso è preposto un dirigente tecnico.

2. L'attività vivaistica dell'Azienda regionale delle foreste demaniali è prioritariamente orientata al soddisfacimento delle proprie esigenze istituzionali ed alla conservazione, riproduzione e miglioramento genetico delle specie vegetali indigene, in ottemperanza alle vigenti normative del settore della produzione vivaistica.

3. Per soddisfare le esigenze tecniche di raccolta e riproduzione della flora indigena ed endemica nonché per la economicità della gestione e per particolari esigenze tecnico-culturali, il centro si articola in diversi stabilimenti.».

Art. 17.

Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale

1. L'art. 17 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Aziende speciali, agenzie ed altre forme di gestione forestale*). — 1. La Regione e gli enti locali territoriali possono provvedere alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli mediante aziende speciali, agenzie od altre forme di gestione singola od associata, anche costituite secondo le modalità di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed alla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro il 31 dicembre 2006, i comuni, che non abbiano già provveduto, adeguano alle disposizioni richiamate al comma 1 la disciplina delle aziende speciali già esistenti.

3. Al fine di favorire lo sviluppo ed una razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, territoriali ed ambientali, la Regione e gli enti locali territoriali possono promuovere la costituzione di forme associative e stipulare accordi di programma cui possono partecipare i soggetti privati, le cooperative e le imprese previsti dall'art. 18.»

Art. 18.

Incentivi alle pluriattività

1. L'art. 18 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Incentivi alle pluriattività*). — 1. Nel territorio della Regione siciliana si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1 è estesa alle aree naturali protette ed alle isole minori.

3. Le cooperative che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi e lavori nel settore forestale, sono equiparate agli imprenditori agricoli.

4. Nell'ambito degli indirizzi, delle norme e dei protocolli stabiliti a livello internazionale, la Regione promuove la certificazione della qualità dei processi gestionali e produttivi del settore forestale.»

Capo II

ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE DI IMMOBILI

Art. 19.

Dichiarazione di pubblica utilità

1. L'art. 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Dichiarazione di pubblica utilità*). — 1. Nell'ambito del territorio regionale gli interventi di conservazione del suolo di cui all'art. 28 finalizzati alla prevenzione ed al contrasto all'erosione ed al dissesto idrogeologico nonché quelli finalizzati alla lotta alla desertificazione ed ai cambiamenti climatici, assolvono funzioni di pubblica utilità.

2. L'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.»

Art. 20.

Disciplina delle espropriazioni

1. L'art. 20 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Disciplina delle espropriazioni*). — 1. Le espropriazioni connesse alla esecuzione di opere ed alle acquisizioni di competenza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste e degli enti pubblici da esso dipendenti e/o sottoposti a tutela e vigilanza, qualunque sia la fonte del finanziamento, sono disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.»

Art. 21.

Disciplina dell'occupazione d'urgenza

1. L'art. 21 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Disciplina dell'occupazione d'urgenza*). — 1. Le occupazioni d'urgenza sono disciplinate dall'art. 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il relativo provvedimento perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine massimo di tre mesi dalla data della sua emanazione ai sensi del comma 4 dell'art. 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il termine di occupazione non può essere di durata superiore a quello indicato nella dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza disposta ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.»

Art. 22.

Indennità di espropriazione

1. L'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Indennità di espropriazione*). — 1. Per le aree edificabili l'indennità è determinata a norma degli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Alle aree agricole e a quelle che ai sensi del comma 1 non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui agli articoli 40, 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai proprietari dei fondi gravati da servitù coattiva in dipendenza dell'esecuzione dell'opera pubblica è dovuta un'indennità determinata ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.»

Art. 23.

Espropriazioni di modesto valore

1. L'art. 23 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Espropriazioni di modesto valore*). — 1. Quando il valore della indennità relativo ai procedimenti espropriativi di cui all'art. 20 non supera le 10 migliaia di euro può essere autorizzato il pagamento diretto o lo svincolo in favore degli aventi diritto i quali dichiarano, nei modi e con le forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che l'immobile oggetto del procedimento espropriativo è nella loro piena disponibilità, libero da pesi e vincoli di qualsiasi natura.

2. Le dichiarazioni rese dai proprietari esonerano da ogni responsabilità i funzionari o i titolari degli uffici all'uopo delegati o autorizzati che dispongono il pagamento delle indennità nei limiti di importo e con le procedure di cui al comma 1.»

Art. 24.

Procedimenti in corso

1. L'art. 24 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Procedimenti in corso*). — 1. Nella materia di cui al presente Titolo anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'indennità da corrispondere annualmente ai proprietari è commisurata agli interessi legali sulla corrispondente indennità di espropriazione determinata alla data della occupazione ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni in materia dettate dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modifiche ed integrazioni.»

Art. 25.

Conferimenti volontari

1. L'art. 25 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Conferimenti volontari*). — 1. I proprietari che intendano conferire al demanio della Regione i loro terreni presentano, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione di disponibilità agli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste demaniali competenti per territorio. In tal caso il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'art. 22, comma 2. La suddetta dichiarazione di disponibilità ha la durata di cinque anni, fermo restando il diritto di revoca che può essere esercitato trascorsi due anni dalla presentazione dell'istanza.

2. Nel caso di dichiarazione di disponibilità, l'indennità è aumentata del 50 per cento ovvero nella misura di cui all'art. 40, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, se il proprietario è coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, a condizione che i terreni siano liberi da vincoli derivanti da patti agrari, anche di fatto, e l'immissione in possesso in favore dell'Amministrazione venga effettuata contestualmente al momento della notifica del decreto che approva il progetto di acquisizione.

3. I fabbricati rurali sono stimati secondo il valore di ricostruzione, calcolato sulla base del prezzario generale per le opere pubbliche vigente ai sensi della normativa regionale sui lavori pubblici, avuto riguardo alla vetustà ed allo stato di conservazione e di manutenzione dell'immobile. A tal fine il coefficiente di riduzione non può superare in ogni caso il 50 per cento.

4. Per i fabbricati di particolare pregio architettonico l'indennità di espropriazione, determinata ai sensi del comma 3, è aumentata fino ad un massimo del 50 per cento.

5. Sulle indennità sono corrisposti gli interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell'immissione in possesso e quella della effettiva liquidazione ovvero del deposito alla Cassa depositi e prestiti.

6. Gli stessi criteri di valutazione si applicano al conferimento di terreni rimboschiti e tenuti dal dipartimento regionale delle foreste in occupazione temporanea nonché di terreni su cui sono stati effettuati rimboschimenti volontari con il contributo dello Stato e/o della Regione.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, ove il grado di copertura arborea sia inferiore al 60 per cento, si applica il comma 3 dell'art. 27.

8. I valori fissati dal presente articolo si applicano anche per l'acquisizione dei terreni ricadenti nelle aree protette.

9. All'art. 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, come sostituito dall'art. 22 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche: al terzo comma, le parole «dall'art. 5 della legge regionale 10 febbraio 1986, n. 2» sono sostituite con le parole «dalla normativa regionale vigente in materia di interventi forestali»; il quarto comma è abrogato.

10. Allo scopo di favorire l'acquisizione di terreni nelle zone a diffusa proprietà particellare, ferme restando le procedure previste, i comuni o le province interessate sono autorizzati a svolgere le azioni necessarie volte a promuovere le offerte, acquisire le stesse, correderne la documentazione e trasmetterle all'ufficio provinciale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali competente per territorio entro il termine annuale di cui al comma 1.»

Art. 26.

Occupazione temporanea di terreni

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «l'Amministrazione forestale» sono sostituite dalle parole «il dipartimento regionale delle foreste».

2. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, aggiungere il periodo: «L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale i dati annuali relativi all'occupazione temporanea dei terreni».

Art. 27.

Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico

1. L'art. 27 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Espropriazione di terreni rimboschiti con contributo pubblico*). — 1. È autorizzata l'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva, con un pagamento corrispettivo del valore agricolo dei terreni.

2. I terreni ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, dove sono stati effettuati rimboschimenti volontari con contributo pubblico e che presentino in atto un grado di copertura arborea inferiore al 50 per cento, sono sottoposti ad espropriazione qualora il dipartimento regionale delle foreste riconosca la necessità di effettuare interventi di ripristino del soprassuolo ai fini della difesa e della stabilità dei versanti.

3. I proprietari dei terreni di cui al comma 2 possono tuttavia eseguire per proprio conto ed a loro spese i lavori suddetti, impegnandosi ad iniziarli ed ultimarli nei modi e nei termini indicati dagli ispettori ripartimentali delle foreste competenti per provincia.

4. Nei casi di cui al presente articolo i terreni sono considerati come pascoli e non si tiene conto del soprassuolo nella determinazione del valore ai sensi dell'art. 22.»

2. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste comunica all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'art. 48 i dati relativi all'acquisizione dei rimboschimenti effettuati con finanziamenti pubblici per la forestazione produttiva, l'espropriazione di terreni ricadenti in zone vincolate ed i lavori dei privati di cui al presente articolo.

Capo III

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI FORESTALI

Art. 28.

Programma poliennale di interventi idraulico-forestali

1. L'art. 28 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Programma poliennale di interventi idraulico-forestali*). — 1. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove e realizza, nei limiti delle risorse finanziarie individuate nello stesso, il programma triennale di interventi idraulico-forestali ed il relativo elenco annuale, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi della vigente legislazione regionale sui lavori pubblici e dell'art. 83, inserendo prioritariamente gli interventi riguardanti le zone a rischio idraulico e di frana R4, R3, R2 e R1, individuate nei piani di assetto idrogeologico PAI, ferme restando le categorie prioritarie di intervento elencate nell'art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In attuazione dei piani stralcio di bacino di cui all'art. 130 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 6 ed all'art. 15 della legge regionale 9 marzo 2005, n. 3, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste promuove e realizza il programma triennale di interventi idraulico-forestali sulla base di stralci annuali, finalizzati alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente, redatto ai sensi della vigente legislazione regionale sui lavori pubblici.

3. Il decreto di approvazione del programma di cui al comma 1 è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.»

Art. 29.

Specificazione degli interventi

1. L'art. 29 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Specificazione degli interventi*). — 1. Gli interventi di cui all'art. 28 consistono in:

- a) opere di difesa e conservazione del suolo a presidio degli invasi già realizzati o in corso di realizzazione;
- b) opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini;
- c) opere di regolazione dei corsi d'acqua;

d) opere di rinaturazione e di difesa del suolo nei bacini imbriferi montani particolarmente degradati;

e) interventi integrati di rinaturazione e recupero di suoli abbandonati;

f) nuove opere di rimboschimento e costituzione di fasce boschive;

g) interventi di tipo conservativo del patrimonio boschivo;

h) interventi di difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi;

i) interventi di tipo conservativo e di miglioramento da attuare nelle aree protette;

j) manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere ed interventi di cui alle lettere precedenti, già realizzate da altri soggetti;

k) interventi finalizzati all'ampliamento e/o al miglioramento e alla maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo.

2. Il programma triennale di interventi è predisposto, nell'ambito delle rispettive competenze, dal dipartimento regionale delle foreste e dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, sulla base degli indirizzi dettati dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

3. Lo schema di programma è sottoposto al parere preventivo di una commissione composta dal dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste, dall'ispettore generale dell'Azienda delle foreste demaniali e dal capo di gabinetto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, o loro delegati.

4. Lo schema di programma è composto da due sezioni:

a) la sezione predisposta dal dipartimento regionale delle foreste, relativa agli interventi di difesa del suolo, sulla base di quanto previsto dall'art. 14, comma 18, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 nel testo coordinato con le leggi regionali 2 agosto 2002, n. 7 e 19 maggio 2003, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, che contiene gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) e f), del comma 1, gli interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche, oltre agli interventi di cui alle lettere h) ed j), del comma 1, per la parte di competenza;

b) la sezione, predisposta dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, relativa agli interventi di cui alle lettere e), f), g), i) e k), del comma 1, oltre agli interventi di cui alle lettere h) ed j) del comma 1, per la parte di competenza.

5. Lo schema di programma, il programma triennale ed il relativo elenco annuale sono approvati anche separatamente dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

6. La competenza alla progettazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è attribuita rispettivamente al dipartimento regionale delle foreste ed all'Azienda regionale delle foreste demaniali sulla base della ripartizione di cui alle lettere a) e b) del comma 4.».

Art. 30.

Rideterminazione dei bacini idrografici montani

1. L'art. 30 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Rideterminazione dei bacini idrografici montani*). — 1. Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ridetermina con proprio decreto il perimetro dei bacini idrografici montani nel territorio della Regione, avvalendosi del dipartimento regionale delle foreste.

2. Sino alla rideterminazione dei bacini sono considerati bacini idrografici montani i bacini già determinati e i comprensori di bonifica montana già classificati.

3. In tali bacini la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle opere relative agli interventi di cui all'art. 28 sono di competenza esclusiva del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali in funzione delle rispettive competenze.».

Art. 31.

Attività di prevenzione e presidio territoriale

1. Dopo l'art. 30 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente articolo:

«Art. 30-bis (*Attività di prevenzione e presidio territoriale nelle aree montane*). — 1. Nel territorio dei bacini idrografici montani, il dipartimento regionale delle foreste esercita le competenze di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, fatte salve le competenze in materia di polizia idraulica che rimangono in capo agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, e concorre nell'attività di presidio territoriale idraulico ed idrogeologico di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004.

2. Le autorizzazioni, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad essere rilasciate dagli uffici del Genio civile.

3. Le autorizzazioni rilasciate sono comunicate, entro i successivi quindici giorni, dagli uffici del Genio civile agli ispettorati ripartimentali delle foreste territorialmente competenti ai fini della tutela, vigilanza e controllo dei corsi d'acqua.».

Art. 32.

Piano per l'acquisizione dei terreni

1. L'art. 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Piano per l'acquisizione dei terreni*). — 1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto in ordine alla riduzione di emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera, di contrastare il fenomeno della desertificazione e di realizzare gli interventi di cui all'art. 28 nonché il miglioramento, l'ampliamento ed una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo e delle aree protette, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, tramite l'Azienda regionale delle foreste demaniali, tenendo conto anche delle offerte ricevute, è autorizzato a predisporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, un piano di acquisizione di terreni nel rispetto dei seguenti criteri prioritari, nell'ordine di seguito riportato:

a) aree nude da rimboschire, anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi o ricadano all'interno di parchi, riserve naturali, siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS;

b) aree nude da rimboschire di dimensioni idonee per una razionale gestione;

c) terreni destinati a pascolo di dimensioni idonee, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio;

d) terreni destinati a pascolo anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio;

e) seminativi ed arboreti agrari specializzati di idonee dimensioni, ricadenti in bacini idrografici di particolare interesse sistematorio o accorpabili con il preesistente demanio;

f) boschi con alta funzione protettiva anche di ridotte dimensioni, purché accorpabili con il preesistente demanio o che siano a salvaguardia e tutela di particolari interessi;

g) boschi con alta funzione protettiva di dimensioni idonee per una razionale gestione;

h) altri terreni non ricadenti nelle fattispecie precedenti.

2. È, altresì, autorizzata l'acquisizione di aree di particolare interesse naturalistico e/o paesaggistico, ivi compresi specchi d'acqua, pantani, rocce e anfratti anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali.

3. Sulla base dei criteri prioritari di cui al comma 1, anche in relazione alle dichiarazioni di disponibilità dei proprietari pervenute in virtù dell'art. 25, entro i sessanta giorni successivi al termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità, il piano di acquisizione dei terreni viene approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, sentita la commissione di cui al comma 3, dell'art. 29.

4. La gestione dei boschi e dei complessi boscati, compresi i relativi impianti, appartenenti agli enti economici sottoposti a vigilanza o tutela della Regione ivi compresa l'ESA, ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali per i quali si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è affidata all'Azienda regionale delle foreste demaniali.

5. I beni di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni previste dall'art. 21 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, possono essere affidati in gestione anche agli enti parco.

6. L'ESA è autorizzato a cedere a titolo gratuito all'Azienda regionale delle foreste demaniali i terreni conferiti all'ente ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e ancora nella disponibilità dello stesso.

7. La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, è affidata all'Azienda regionale delle foreste demaniali.»

TITOLO II

PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DEI BOSCHI E DELLA VEGETAZIONE DAGLI INCENDI

Capo I

INCENDI BOSCHIVI E DELLA VEGETAZIONE PREVENZIONE E LOTTA

Art. 33.

Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione

1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola «Regione,» sono inserite le parole «avvalendosi in via prioritaria del dipartimento regionale delle foreste.»

2. Al comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «ambienti naturali,» sono inserite le parole «delle aree protette o ricadenti nelle aree siti di importanza comunitaria, SIC, zone di protezione speciale, ZPS o zone speciali di conservazione, ZCS».

Art. 34.

Definizione di incendio boschivo

1. Dopo l'art. 33 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 33-bis (*Definizione di incendio boschivo*). — 1. Per la definizione di incendio boschivo trova applicazione nel territorio della Regione l'art. 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353.»

Art. 35.

Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi

1. L'art. 34 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 34. (*Piano per la difesa della vegetazione dagli incendi*). — 1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, è approvato il piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi.

2. Il piano, predisposto dal Corpo forestale della Regione, individua:

- a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti gli incendi;
- b) le aree a rischio d'incendio boschivo, rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti, nonché la individuazione dei punti sensibili richiedenti operazioni periodiche di decespugliamento o di eliminazione della vegetazione secca od altro materiale combustibile;
- c) i periodi a rischio d'incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;
- d) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

e) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio;

f) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi, anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

g) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

h) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

i) le operazioni selvi-colturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente, in particolare nelle aree a più elevato rischio;

l) gli indirizzi in ordine all'immissione controllata di bestiame nei boschi, ai fini del mantenimento delle condizioni ambientali migliori per la prevenzione degli incendi;

m) le esigenze formative e la relativa programmazione;

n) le attività informative;

o) le previsioni relative alla dotazione di infrastrutture e mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi del piano;

p) la realizzazione di studi e ricerche e di progetti sperimentali relativi a nuovi metodi e tecniche, intesi ad accrescere l'efficacia dell'azione;

q) qualsiasi altra misura atta a realizzare gli obiettivi di cui all'art. 33;

r) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

3. Il piano ha efficacia a tempo indeterminato e può essere aggiornato in qualsiasi momento ove insorgano ragioni di opportunità o esigenze di adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie.

4. Il piano si attua mediante programmi annuali di intervento predisposti entro il 31 marzo di ciascun anno.

5. Nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, restano in vigore le previsioni del piano in atto vigente.

6. Dell'approvazione e dell'aggiornamento del piano è dato avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

7. Il piano prevede per le aree naturali protette un'apposita sezione, definita tenendo conto delle proposte degli enti gestori sugli interventi da realizzare nelle aree di loro competenza.

8. Ferme restando le competenze previste dalle norme vigenti, il piano può individuare modalità di collaborazione all'attività di cui all'art. 33 da parte degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici.

9. Relativamente ai parchi regionali, con decreto del presidente dell'ente parco sono approvati specifici programmi di intervento contenenti disposizioni per il coordinamento dei compiti dei soggetti che svolgono attività di prevenzione e difesa antincendio, nel territorio del parco, secondo le previsioni del piano di cui al presente articolo.

10. Le attività previste nei programmi di cui al comma 9 sono svolte autonomamente da ciascun ente, nel rispetto delle misure di coordinamento contenute nei programmi medesimi.»

Art. 36.

Previsione e prevenzione del rischio di incendi. Lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Dopo l'art. 34 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 34-bis (*Previsione e prevenzione del rischio di incendi*). — 1. Per quanto concerne l'attività di previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi trova applicazione nella Regione quanto disposto dall'art. 4, commi 1 e 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. La Regione, nell'ambito dell'attività di prevenzione, può concedere contributi a privati, proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvi-colturale prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

2. La pianificazione territoriale urbanistica tiene conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio individuato dalle cartografie di cui all'art. 34, comma 2, lettera b).

3. Il Corpo forestale della Regione provvede all'espletamento delle attività di cui all'art. 5 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

Art. 34-ter (*Lotta attiva contro gli incendi boschivi*). — 1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi terrestri ed aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio antincendi boschivi del Corpo forestale della Regione garantisce e coordina sul territorio regionale le attività aeree di spegnimento, avvalendosi del centro operativo aereo unificato dello Stato e dei mezzi aerei messi a disposizione dal dipartimento regionale delle foreste.

3. Il Corpo forestale della Regione programma la lotta attiva agli incendi boschivi ed assicura il coordinamento antincendio istituendo e gestendo, con una operatività di tipo continuativo, le sale operative unificate permanenti, avvalendosi in aggiunta alle proprie strutture, ai propri mezzi e alle proprie squadre «a terra»:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ad accordi di programma;

b) di risorse, mezzi e personale delle forze armate e delle forze di polizia in caso di riconosciuta ed urgente necessità, richiedendoli all'autorità competente;

c) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.»

Art. 37.

Vegetazione secca. Interventi urgenti

1. Il comma 1 dell'art. 35 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Anche nelle more dell'approvazione del piano di cui all'art. 34, il dipartimento regionale delle foreste e l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono autorizzati a procedere ad interventi nei punti sensibili di cui alla lettera b), del comma 2 dell'art. 34, mediante operazioni periodiche per la eliminazione della vegetazione secca e di altro materiale combustibile, attuati secondo i programmi annuali di intervento di cui al comma 4 del predetto articolo.»

Art. 38.

Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi

1. L'art. 37 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (*Attività vietate nei boschi e nei pascoli percorsi da incendi*). — 1. Nel territorio della Regione trovano applicazione i divieti, le prescrizioni e le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 11 novembre 2000, n. 353. L'autorizzazione di cui al penultimo periodo del comma 1 del predetto articolo è concessa dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere del Comitato forestale regionale.»

Art. 39.

Fuochi controllati in agricoltura

1. All'art. 40 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«4-bis. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i comuni della Regione provvedono alla revisione o alla conferma dei regolamenti di cui al comma 1, dandone comunicazione al dipartimento regionale delle foreste ed all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio nonché all'ente gestore dell'area protetta, se il territorio del comune vi ricade in tutto od in parte.

4-ter. In caso di inottemperanza l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nomina un commissario *ad acta*, scelto tra i tecnici del Corpo forestale regionale con qualifica non inferiore a funzionario.»

Art. 40.

Manutenzione dei bordi stradali per la prevenzione degli incendi

1. Il comma 1 dell'art. 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. L'Azienda regionale delle foreste demaniali e le province regionali, secondo i programmi definiti annualmente in attuazione del piano di cui all'art. 34, eseguono periodicamente lavori di prevenzione degli incendi nelle sedi delle strade aperte al pubblico e nei terreni contermini, ancorché di proprietà privata, per la profondità tecnicamente necessaria in relazione alle condizioni dei luoghi.»

2. Il comma 3 dell'art. 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Gli enti di cui al comma 1 possono regolare con accordi di programma gli ambiti territoriali entro cui svolgono le rispettive attività. In mancanza di tali accordi, l'Azienda regionale delle foreste demaniali cura l'esecuzione dei lavori, nelle forme di cui all'art. 64, nelle strade comprese entro i perimetri dei bacini idrografici montani, nonché in quelle comprese entro i confini dei parchi, delle riserve naturali e delle relative aree di protezione; la provincia regionale cura l'esecuzione dei lavori nelle restanti parti del territorio provinciale.»

3. Al comma 5 dell'art. 41 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «provincia regionale» sono inserite le parole «, degli uffici provinciali dell'Azienda regionale delle foreste demaniali».

Art. 41.

Interventi nei boschi degradati

1. L'art. 43 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (*Interventi nei boschi degradati*). — 1. Per i boschi che si trovino in condizioni di accentuato degrado, il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste ordina ai proprietari l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino e ne fissa il termine.

2. In caso di inottemperanza dei proprietari, il dipartimento regionale delle foreste ordina l'espropriazione o l'occupazione temporanea dei boschi, ancorché non previsti nel programma triennale di cui all'art. 28. In caso di occupazione temporanea, ai proprietari non è dovuta indennità.

3. Gli interventi eseguiti ai sensi del comma 2 sono a totale carico dell'Amministrazione forestale.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai boschi in condizioni di accentuato degrado, ancorché non causato da incendi, di proprietà di comuni, province o altri enti pubblici. I dati relativi ai proprietari ai quali vengono ordinati gli interventi di ripristino di cui al comma 1 e ai boschi in cui si procede all'esproprio o all'occupazione temporanea ai sensi del comma 2 sono comunicati all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale.»

Art. 42.

Competenza in ordine alle sanzioni amministrative

1. Al comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «all'Ispezzione ripartimentale delle foreste» sono sostituite con le parole «al dirigente dell'Ispezzione forestale».

TITOLO III
LAVORO NEL SETTORE FORESTALE

Capo I

MISURE RIGUARDANTI IL LAVORO

Art. 43.

Norme speciali ed elenco speciale dei lavoratori forestali

1. Dopo l'art. 45 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 45-bis (*Norme speciali*). — 1. Le norme del presente Titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti.

Art. 45-ter (*Elenco speciale dei lavoratori forestali*). — 1. È istituito l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro.

2. All'elenco speciale sono iscritti a domanda tutti i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.

3. La domanda d'iscrizione di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

4. Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, ad agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione.

5. Le garanzie occupazionali di cui agli articoli seguenti sono computate tenendo conto delle giornate lavorative di cui al comma 2, comunque effettuate dai lavoratori iscritti nell'elenco speciale alle dipendenze dei soggetti pubblici o privati, anche in regime di convenzione. Tali garanzie occupazionali sono riconosciute anche ai lavoratori che dall'anno 1996 hanno prestato servizio per almeno due turni alle dipendenze degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con le mansioni di addetto allo spegnimento e alla prevenzione degli incendi ex SAB. La gestione giuridica ed economica del personale forestale assunto in attuazione delle presenti disposizioni avviene in base alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria. Possono essere previsti, inoltre, idonei strumenti per la gestione complessiva del sistema agro-forestale-ambientale.

6. I lavoratori aventi titolo sono inseriti nell'elenco provinciale per fascia di garanzia occupazionale di appartenenza, diviso per graduatorie formulate secondo i criteri previsti dall'art. 48, comma 1 e dall'art. 49, comma 2.».

Art. 44.

Misure urgenti per l'occupazione forestale

1. Per favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall'Amministrazione forestale non è consentito l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'art. 43 della presente legge.

2. Per le mutate esigenze connesse all'attuazione degli interventi del programma operativo regionale 2000-2006 ed al fine di procedere all'incremento della superficie forestale e migliorare la fruizione sociale dei boschi e delle aree protette gestite dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, la dotazione dei contingenti di cui all'art. 46, comma 2, lettera a) e lettera b), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 65 per cento.

3. Al fine di garantire un migliore espletamento dell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione, è istituito, alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste, un contingente di personale con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate lavorative annue ai fini previdenziali, il contingente è formato da 935 operai, articolati nelle qualifiche di cui al comma 4, dell'art. 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La dotazione complessiva per la formazione del contingente distrettuale per ciascuna provincia viene determinata in proporzione alle dotazioni già individuate dal comma 5, dell'art. 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. Alla copertura dei posti del suddetto contingente si provvede attingendo dalle rispettive graduatorie del personale di cui all'art. 56 della legge regionale medesima.

5. Gli incrementi della dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma 2 sono articolati dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'art. 48 in contingenti provinciali e distrettuali distinti per l'Azienda regionale delle foreste demaniali e per il dipartimento regionale delle foreste. Le dotazioni distrettuali per l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate avuto riguardo alle superfici demaniali delle aree protette o comunque gestite, ai vivai, alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le dotazioni distrettuali per il dipartimento regionale delle foreste sono stabilite avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'art. 48, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti distrettuali, in base ai criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.

6. Alla copertura dei posti resisi disponibili a seguito degli incrementi di cui ai commi 2 e 3, si provvede con corrispondenti riduzioni numeriche dei centunisti inseriti nei rispettivi contingenti distrettuali di cui all'art. 46, comma 2, lettera c) e all'art. 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

7. È istituito, per ogni distretto forestale, un contingente ad esaurimento formato dai lavoratori inclusi nell'elenco speciale di cui all'art. 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'art. 43 della presente legge, e non appartenenti ai contingenti previsti negli articoli 46 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, i quali di norma vengono avviati al lavoro per un turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali.

8. L'Azienda regionale delle foreste demaniali ed il dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i lavoratori fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.

9. (*Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

10. (*Comma omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

11. Al comma 6, dell'art. 54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole da «possono» ad «agricola» sono sostituite dalle parole «transitano, anche in soprannumero, nei contingenti di cui all'art. 46, comma 1, lettera a)».

12. Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2, nell'ambito provinciale. I criteri per disciplinare la mobilità interdistrettuale vengono definiti dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'art. 48.

13. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

14. Il mancato espletamento dell'attività lavorativa prevista, salvo documentati casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi, comporta la decadenza definitiva dal contingente di appartenenza.

15. Il lavoratore, in caso di rinuncia al passaggio al contingente superiore, permane definitivamente nel contingente di appartenenza, nella posizione in graduatoria che gli compete, con l'annotazione a margine dell'avvenuta rinuncia in via definitiva e permanente. La presente disposizione non si applica, a decorrere dall'anno 2009, per il contingente di cui all'art. 46, comma 2, lettera c), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

16. L'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'art. 48 determina i criteri per il passaggio, nell'ambito dello stesso distretto, del personale tra il contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quello corrispondente alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste.

17. Sono abrogati il comma 4, dell'art. 53 e l'art. 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

18. I lavoratori con le qualifiche di cui all'art. 56, comma 5, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alle delibere della Commissione regionale per l'impiego del 18 maggio e del 2 settembre 1999, beneficiano, ad esaurimento, delle garanzie occupazionali del comma 1 del medesimo art. 56.

Capo II

NORME COMUNI E TRANSITORIE

Art. 45.

Meccanismo di sostituzione per la copertura dei posti disponibili

1. Il comma 2, dell'art. 61 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2. In caso di sopravvenuta inidoneità fisica, accertata ai sensi e con le modalità previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, i lavoratori alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste sono inseriti, anche in soprannumero, nel contingente di appartenenza con altre qualifiche, purché sussistano i requisiti di idoneità fisica e professionale. In ogni caso il dipartimento foreste verifica la possibilità di proficuo utilizzo del lavoratore in altre mansioni compatibili con il suo stato di salute e l'idoneità specifica sotto il profilo professionale e sanitario. In caso di impossibilità di proficuo utilizzo all'interno del dipartimento regionale delle foreste, il lavoratore transita, anche in soprannumero, nel corrispondente contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, fermo restando il possesso dell'idoneità fisica e professionale.»

Art. 46.

Lavoratori in soprannumero

1. Dopo l'art. 62 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis (*Lavoratori in soprannumero*). — 1. Ai fini della presente legge, la previsione «anche in soprannumero» ovunque riportata, è applicata inserendo i lavoratori nelle graduatorie dei relativi contingenti di cui ai precedenti articoli, dopo l'ultimo dei lavoratori in graduatoria ed eventualmente anche in soprannumero.

2. Il meccanismo di sostituzione per i posti resisi disponibili non può trovare applicazione attingendo dalla fascia immediatamente inferiore se prima non siano stati utilmente inseriti in graduatoria tutti i lavoratori soprannumerari.

3. Ferma restando la dotazione complessiva, il contingente degli operai di cui all'art. 46, comma 2, lettera a), è ripartito su base provinciale, di norma nella proporzione del 90 per cento alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e del 10 per cento alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste. Eventuali deroghe locali sono approvate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, su proposta dei competenti dirigenti generali.»

Art. 47.

Ulteriori lavoratori inseriti nell'elenco speciale

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono inseriti nell'elenco speciale anche i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie di cui agli articoli 48, 49 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano effettuato attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione forestale e che siano stati cancellati dalle graduatorie per mancata presentazione dell'istanza entro i termini.

2. (*Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*).

Art. 48.

Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale

1. Per il monitoraggio dell'attuazione di quanto disposto dal presente Titolo nonché per l'uniforme attuazione sul territorio regionale, provinciale e distrettuale anche degli strumenti contrattuali, è costituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste un Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale, presieduto dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, così composto:

- a) il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste;
- b) un dirigente in servizio presso il dipartimento regionale delle foreste, designato dal dirigente generale dello stesso;
- c) l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali;
- d) un dirigente in servizio presso l'Azienda regionale delle foreste demaniali, designato dall'ispettore generale della stessa;
- e) un esperto designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste;
- f) due rappresentanti per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del CCNL, CCRL integrativo, oltre alle organizzazioni sindacali riconosciute rappresentative successivamente all'entrata in vigore della presente legge ed a quelle maggiormente rappresentative.

2. Le funzioni di segretario dell'Osservatorio sono espletate da un componente dell'ufficio di gabinetto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a funzionario.

3. L'Osservatorio può anche svolgere funzione arbitrale per le questioni ad esso devolute concordemente dalle parti firmatarie dei contratti di lavoro. In tal caso le determinazioni sono assunte con la maggioranza qualificata dei componenti. Negli altri casi l'Osservatorio decide all'unanimità.

4. Spetta all'Osservatorio il compito di fissare i criteri generali per la rideterminazione della distribuzione territoriale degli incrementi delle dotazioni numeriche dei contingenti a livello distrettuale di cui alla presente legge, nonché di determinare i criteri generali per la mobilità interdistrettuale dei lavoratori e per l'uniforme applicazione delle norme di legge e di contratto sull'intero territorio regionale.

5. L'Osservatorio è costituito con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste; i componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo una volta.

Art. 49.

Norme sull'applicazione del contratto

1. Al recepimento della parte normativa del Contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'art. 45-ter, comma 5, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall'art. 43 della presente legge, provvede l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, entro trenta giorni dalla sottoscrizione.

2. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, la giunta regionale delibera sul recepimento della parte economica del contratto.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Capo I

NORME RIGUARDANTI L'AMMINISTRAZIONE FORESTALE

Art. 50.

Modifiche all'art. 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni

1. Al comma 1, dell'art. 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «il consiglio di amministrazione dell'AFDRS» sono sostituite dalle parole: «L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il dirigente generale del dipartimento regionale delle foreste e l'ispettore generale dell'Azienda regionale delle foreste demaniali».

2. All'art. 63 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Gli edifici demaniali in cui sono ubicati i distaccamenti forestali, in quanto uffici di polizia, sono assegnati nella piena ed esclusiva disponibilità del dipartimento regionale delle foreste che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria.».

Art. 51.

Lavori in economia

1. I commi 3 e 4 dell'art. 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«3. Per i lavori suddetti trova applicazione la vigente normativa sui lavori pubblici.

4. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della giunta regionale sono disciplinati i lavori in economia da effettuarsi da parte del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali. Nelle more, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad emanare apposite direttive.».

Capo II

NORME RIGUARDANTI IL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE

Art. 52.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 53.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 54.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 55.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 56.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 57.

Preventivo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato

1. L'art. 81 della legge regionale 16 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 81 (*Preventivo di spesa per l'utilizzazione dei lavoratori a tempo indeterminato*). — 1. Nell'ambito delle assegnazioni finanziarie relative alle attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi nonché per l'attività e gli interventi di cui agli articoli 30 e 30-bis, gli uffici periferici del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali predispongono, all'inizio di ciascun anno, il preventivo di spesa per l'utilizzazione continuativa, per l'intero esercizio finanziario, degli operai a tempo indeterminato, specificando gli interventi ai quali gli stessi sono destinati.».

Art. 58.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati gli articoli 12, 38, 39, 84 e 87 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Sono abrogate le norme, anche di natura regolamentare, in contrasto od incompatibili con la presente legge.

Art. 59.

Testo coordinato

1. Il testo della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, coordinato con le successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese quelle apportate dalla presente legge, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 60.

Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.

1. È istituita, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, l'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura A.R.S.E.A., di seguito denominata agenzia. L'Agenzia ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale, amministrativa e contabile e dispone di proprio personale secondo quanto previsto dal presente art.. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, ha sede in Palermo e può dotarsi di sedi decentrate. L'Agenzia è riconosciuta secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

2. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione siciliana degli aiuti derivanti dalla politica agricola comunitaria nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziate o cofinanziate dal FEOGA, sezione garanzia. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento CE n. 1663/1995, l'Agenzia provvede a:

a) autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa applicabile;

b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto tesoriere designato;

c) contabilizzare i pagamenti, attraverso la registrazione nei propri libri contabili, con l'utilizzazione di un sistema informatizzato e la preparazione di sintesi periodiche di spesa, anche al fine delle dichiarazioni all'AGEA secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; nei libri contabili devono essere, altresì, registrati gli attivi finanziati dal Fondo per quanto riguarda gli anticipi non liquidati e i debitori.

3. All'Agenzia può essere affidata dalle province regionali, dai comuni e da altri enti pubblici operanti nel territorio della Regione anche la funzione di organismo pagatore di ogni altro aiuto destinato all'agricoltura ed allo sviluppo rurale dalla Regione siciliana. In questo caso all'Agenzia possono essere affidate anche le sole funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2.

4. I poteri, gli obblighi, le responsabilità ed ogni altro aspetto relativo alla funzionalità dell'Agenzia, salve le disposizioni di cui al presente articolo, sono definiti e disciplinati ai sensi dell'art. 121, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

5. Al personale dell'Agenzia si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale dell'Amministrazione regionale dai contratti collettivi regionali di lavoro relativi al comparto e alla dirigenza.

6. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il direttore;
- b) il comitato di indirizzo;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

7. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e adotta ogni atto necessario alla gestione per l'attività dell'Agenzia. Il direttore è nominato, con decreto del Presidente della Regione, tra soggetti in possesso di diploma di laurea e di documentate competenze in materia di organizzazione ed amministrazione. Il relativo rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta. Il direttore può essere revocato, con decreto del Presidente della Regione, su motivata proposta della giunta regionale. Il compenso del direttore è definito nel decreto di nomina, assumendo come parametri quelli previsti per i dirigenti delle strutture di massime dimensioni dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. L'incarico di direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato ed allo stesso si applica il principio di onnicomprensività e di esclusività di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

8. Il comitato di indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, ed è composto da cinque membri, di cui tre scelti tra esperti di particolare qualificazione nel settore dell'agricoltura. Il presidente è nominato tra i suoi componenti con lo stesso decreto presidenziale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Il comitato, quale organo consultivo, valuta l'andamento della gestione e lo stato di attuazione del programma e propone al direttore gli indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi. Il comitato formula pareri obbligatori non vincolanti sul programma annuale di attività e sul bilancio dell'Agenzia. Le organizzazioni professionali agricole a livello regionale possono partecipare, con un rappresentante ciascuno, alle sedute del comitato senza diritto di voto. Ai componenti il comitato compete l'indennità di missione e il rimborso delle spese, secondo quanto previsto per i dirigenti generali dell'Amministrazione regionale. Il comitato dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta.

9. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta. (*Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto*). Il collegio è composto da tre membri effettivi, di cui uno scelto dal Presidente della Regione con funzioni di presidente, uno designato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e uno designato dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, tutti iscritti al registro previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Ai componenti del collegio spetta una indennità annua lorda il cui ammontare è determinato nella misura stabilita dall'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

10. L'Agenzia, in conformità ai criteri di autonomia e separazione delle funzioni previste dal Regolamento CE n. 1663/1995 e dalle linee direttrici per la revisione dei conti del FEOGA, si articola in aree funzionali che possono comprendere anche strutture semplici.

11. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge vengono nominati gli organi dell'Agenzia. Il personale dell'Agenzia è individuato mediante:

- a) l'esplicitamento delle procedure definite con i provvedimenti di cui al comma 4;
- b) il distacco di personale dipendente dall'Amministrazione regionale;
- c) la stipula di convenzioni con società di lavoro interinale.

12. Entro tre mesi dalla nomina, il direttore provvede agli adempimenti necessari all'attivazione delle procedure per la individuazione del personale, secondo quanto previsto alla lettera b), del comma 11.

13. Il direttore, al fine di garantire l'attivazione dell'Agenzia e lo svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite, può utilizzare personale dell'Amministrazione regionale in posizione di comando presso l'Agenzia e provvedere a stipulare secondo gli indirizzi definiti dalla giunta regionale:

- a) contratti di prestazione d'opera professionale, ai sensi degli articoli 2230 e seguenti del codice civile;
- b) contratti di lavoro temporaneo.

14. In sede di prima applicazione della presente legge, il Presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, assegna all'Agenzia, entro trenta giorni dalla nomina del direttore, i beni immobili e mobili e le attrezzature di proprietà regionale, strumentali all'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite dal presente articolo.

15. Fino alla data di riconoscimento dell'Agenzia, quale organismo pagatore da parte dell'AGEA, la Regione individua l'A.R.S.E.A., ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al Regolamento CE n. 1663/1995, quale organismo regionale di cui l'AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 1999.

16. Le entrate proprie dell'Agenzia sono costituite da:

- a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati al funzionamento della struttura;
- b) contributi regionali non finalizzati;
- c) contributi straordinari regionali per le attività specifiche;
- d) somme affidate dalla Regione e da altri enti pubblici operanti sul territorio della Regione a titolo di compenso per gli oneri di gestione delle funzioni affidate.

17. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti, premi o contributi, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria; tali somme sono gestite in due distinti conti infruttiferi intestati all'Agenzia, con la dicitura «aiuti comunitari», da tenersi presso la tesoreria e delle quali l'Agenzia rende annualmente il conto agli enti che hanno assegnato i fondi.

18. L'Agenzia applica fin dal primo esercizio finanziario il regolamento contabile emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con le modalità e le modifiche previste dall'art. 18, comma 4, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.

19. Il direttore adotta il Regolamento contabile interno dell'Agenzia secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, come applicabili in Sicilia, tenendo conto della normativa comunitaria e nazionale per le attività di cui ai commi 2 e 3. Il Regolamento è approvato dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. In caso di correzione finanziaria negativa, da parte del FEOGA, sezione garanzia, imputabile all'Agenzia, si applica l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche.

20. L'Agenzia fornisce all'AGEA, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni da effettuare alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della normativa comunitaria. L'Agenzia inoltra:

a) trasmette con periodicità semestrale alla giunta regionale ed agli altri enti per i quali svolge attività di organismo pagatore, i rendiconti sull'attività svolta, anche sotto forma di prospetti informativi;

b) invia alla giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, il proprio bilancio di esercizio e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento della gestione. La giunta regionale riferisce alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana nei trenta giorni successivi;

c) inoltra all'AGEA le prescritte rendicontazioni periodiche ed annuali e, per il tramite dell'AGEA, al Ministero dell'economia e delle finanze richieste motivate per anticipazioni di spesa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari;

d) si avvale, per l'esercizio delle funzioni e attività, dei dati e dei servizi dell'organismo di coordinamento, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

21. L'Agenzia, al fine di realizzare un sistema informatico adeguato alle proprie esigenze di funzionamento e alle norme comunitarie, può stipulare apposita convenzione con la struttura societaria prevista dall'art. 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

22. L'Agenzia, nello svolgimento delle proprie funzioni, può dotarsi di autonome strutture di supporto e operative mediante la costituzione di società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria o la partecipazione a società di capitali. Può avvalersi, mediante apposite convenzioni e/o protocolli di intesa, dei servizi realizzati e messi a disposizione dall'AGEA agli organismi pagatori o ad altre strutture pubbliche.

23. L'Agenzia, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati dal presente art., può avvalersi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e degli altri servizi informatici regionali.

24. Il bilancio di funzionamento dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno. L'esercizio finanziario comunitario, riferito alla gestione dei finanziamenti erogati dal fondo FEOGA, sezione garanzia, ha inizio il 16 ottobre e si chiude il 15 ottobre dell'anno successivo, secondo la vigente normativa comunitaria. I conti annuali comunitari sono certificati, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 e successive modifiche, da società abilitate, non controllate dallo Stato o dalla Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi.

25. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste esercita la vigilanza sull'attività dell'Agenzia con le modalità previste dall'art. 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sottoponendo al controllo di legittimità e di merito i seguenti atti:

a) bilancio di previsione e relative variazioni;

b) bilancio consuntivo;

c) programma annuale di attività;

d) assunzioni del personale, procedure concorsuali pubbliche e variazioni di pianta organica;

e) regolamenti.

26. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti sulla base di vincoli posti da normative nazionali e comunitarie di settore.

Art. 61.

Norma finanziaria

1. Per la realizzazione del programma triennale di cui all'art. 28 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, nel triennio 2006-2008, la spesa annua di 34.000 migliaia di euro da destinare, quanto ad euro 4.500 migliaia agli interventi di competenza del dipartimento regionale delle foreste e, quanto ad euro 29.500 migliaia, agli interventi di competenza dell'Azienda regionale delle foreste demaniali.

2. Per le finalità di cui all'art. 31 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro.

3. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2, quantificati complessivamente in 35.000 migliaia di euro annui, si provvede nell'esercizio finanziario 2006 con le assegnazioni di cui al comma 114 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 ai predetti oneri si provvede con parte delle somme derivanti dall'attualizzazione dei limiti di impegno autorizzati rispettivamente dal comma 114, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal comma 3-ter dell'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248. La spesa di cui al presente comma è inserita nel piano economico degli investimenti previsto dall'art. 1, comma 114, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.

4. Agli oneri di cui all'art. 34-bis, comma 1, della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, si provvede con parte delle assegnazioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353.

5. Per il rimborso delle spese ai componenti esterni dell'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'art. 48 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 5 migliaia di euro, UPB 2.4.1.1.2, capitolo 150504, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'UPB 2.4.1.1.2, capitolo 150503, del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo; per gli esercizi finanziari 2007-2008 gli oneri, valutati in 5 migliaia di euro, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 2.4.1.1.2.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 60, quantificati per l'esercizio finanziario 2006 in 1.000 migliaia di euro, si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'art. 7, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, UPB 1.3.1.3.99, capitolo 105306. Per gli esercizi finanziari successivi i relativi oneri, valutati in 1.000 migliaia di euro per ciascun anno, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, UPB 4.2.2.8.1.

7. Il Ragioniere generale della Regione, su proposta dei dirigenti generali dei relativi rami amministrativi, è autorizzato ad apportare al bilancio della Regione le necessarie variazioni per l'attuazione dell'art. 60, in relazione alle competenze, al personale ed alle funzioni trasferiti all'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura.

Art. 62.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 aprile 2006

CUFFARO

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste: LEONTINI CUFFARO

06R0706

LEGGE 14 aprile 2006, n. 15.

Istituzione del dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 21 del 21 aprile 2006)

LA REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Dipartimento regionale
per l'architettura e l'arte contemporanea*

1. È istituito il dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea che ha competenza in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea.

2. Alla tabella A, allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente» sono aggiunte le parole «Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea».

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.

4. Il dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea provvede alla:

a) promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, d'intesa con le amministrazioni interessate e con il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente, per la realizzazione di opere pubbliche o private di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività sociali e culturali, ovvero che interagiscono, integrandosi, con il contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

b) dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, agli effetti dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

c) salvaguardia delle opere dell'architettura contemporanea dichiarate di importante carattere artistico anche mediante l'ammissione ai contributi economici delle stesse opere e degli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica o urbanistica;

d) promozione della formazione, in collaborazione con le università e gli enti locali, d'intesa con il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica e urbanistica contemporanee;

e) vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici agli effetti della legge 29 luglio 1949, n. 717;

f) promozione della conoscenza dell'arte contemporanea all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

g) diffusione della conoscenza dell'arte contemporanea e valorizzazione, anche mediante concorsi, delle opere di giovani artisti operanti in Sicilia;

h) ricerca in campo architettonico, urbanistico e paesistico e formazione post-lauream nei settori della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, d'intesa con il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente.

5. Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 200 migliaia di euro da iscriverne nell'U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 212019, cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'art. 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377301. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la spesa, valutata in 400 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 9.3.1.3.7, codice 04.01.04.

6. Per l'attuazione del presente articolo il ragioniere generale della Regione è autorizzato, con proprio decreto, su proposta congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2006.

Art. 2.

Promozione della qualità del progetto

1. Il dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea favorisce il ricorso a concorsi di idee o di progettazione per le nuove edificazioni architettoniche di rilevante interesse sociale e culturale e per il recupero di quelle esistenti.

2. Il Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea favorisce la partecipazione dei giovani progettisti ai concorsi di idee o di progettazione, anche mediante la previsione nei relativi bandi di rimborsi spese per i concorrenti non risultanti vincitori.

3. Per le finalità dei commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa complessiva di 100 migliaia di euro, di cui 80 migliaia di euro per il comma 1 e 20 migliaia di euro per il comma 2, cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'art. 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, U.P.B. 9.3.1.3.2, capitolo 377712. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la spesa valutata in 150 migliaia di euro per ciascun anno, di cui 120 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 1 e 30 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 2, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 9.3.1.3.2, codice 05.03.02.

4. Possono usufruire del finanziamento di cui al comma 3 gli enti pubblici operanti in Sicilia che ricorrono a concorsi di idee per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche di particolare interesse sociale e culturale.

Art. 3.

*Opere dell'architettura con temporanea
di importante carattere artistico*

1. Su richiesta degli autori o dei committenti pubblici o privati, il dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea dichiara l'importante interesse artistico delle opere di architettura contemporanea ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, e dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.

2. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione può istituire una commissione composta da architetti, designer di fama o esperti dell'arte e dell'architettura contemporanea e dai soprintendenti per i beni culturali ed ambientali, per valutare i progetti di cui al comma 1, ai fini della dichiarazione di importante interesse artistico degli interventi di architettura contemporanea.

3. La realizzazione di opere dichiarate di rilevante interesse architettonico o artistico, ai sensi del comma 1, è soggetta ad autorizzazione del dirigente generale del dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea, d'intesa con le amministrazioni locali interessate, previo eventuale parere della commissione di cui al comma 2.

4. Se le opere da realizzare ricadono in area sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero di altra norma statale o regionale sulla protezione del patrimonio archeologico o culturale, l'autorizzazione di cui al comma 3 è espressa congiuntamente al parere, autorizzazione o nulla osta della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente. Per l'approvazione congiunta dei progetti, il dirigente generale del dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea può indire conferenze di servizi.

5. Le eventuali varianti urbanistiche relative alle tipologie di opere di cui al presente articolo si intendono approvate dalle conferenze di servizi indette ai sensi del comma 4, sempre che tutte le amministrazioni preposte alla espressione del relativo parere vi abbiano preso parte o siano state regolarmente convocate.

6. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 5 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 9.3.1.1.2, capitolo 376504. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la spesa, valutata in 20 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, U.P.B. 9.3.1.1.2, codice 02.02.08.

Art. 4.

Contributi per la realizzazione di opere di architettura contemporanea

1. Il dirigente generale del dipartimento per l'architettura e l'arte contemporanea è autorizzato a concedere contributi per la realizzazione ed il recupero di opere di architettura contemporanea promosse da soggetti pubblici, delle quali sia stato riconosciuto l'importante carattere artistico ai sensi dell'art. 3.

2. Per le finalità del comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 100 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'art. 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377751. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la spesa valutata in 200 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 9.3.1.3.7, codice 05.03.02.

Art. 5.

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 6.

Servizi aggiuntivi

1. Al fine di elevare lo standard qualitativo dei livelli di valorizzazione economica dei siti culturali, l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere alle singole imprese delle associazioni temporanee già concessionarie dei servizi ai sensi dei decreti assessoriali 1° marzo 2001 e 3 aprile 2001, la gestione di ulteriori servizi di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché dei servizi di pulizia di cui al comma 3 dell'art. 117 del medesimo decreto legislativo, per i siti culturali regionali ubicati all'interno della provincia in cui sono affidatari, previa presentazione di idonea documentazione afferente la capacità tecnica ed economica dei medesimi soggetti.

Art. 7.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. Gli articoli 7, 15, 16 e 17 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80, e l'art. 37 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, sono abrogati.

2. I commi 3 e 4 dell'art. 18 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, sono abrogati.

3. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, dopo la parola «distruzione» è aggiunta la parola «sentito» e sono soppresse le parole «di concerto con».

Art. 8.

Destinazione dei proventi dei biglietti di accesso a siti culturali

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è aggiunto il seguente periodo: «Le convenzioni possono, altresì, prevedere che, in occasione di aperture dei siti regionali per manifestazioni che coinvolgono più enti, una parte dei proventi è destinata al pagamento delle prestazioni effettuate in plus orario dal personale con qualifica non dirigenziale».

Art. 9.

Pubblicazione su quotidiani e periodici

1. Le pubblicazioni previste dall'art. 23 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 possono essere effettuate anche su quotidiani e periodici diffusi solo per abbonamento, purché iscritti al registro degli operatori della comunicazione (ROC), presso il dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

Comitato regionale per le comunicazioni

1. Al comma 2 dell'art. 124 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole «31 dicembre 2005» sono sostituite con le parole «31 dicembre 2006».

Art. 11.

Garante per la tutela dei diritti dei detenuti

1. L'art. 5, comma 1, lettera *a)* e comma 2, della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, non si applica alla nomina di cui al comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5.

Art. 12.

Opere interne

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, dopo la parola «collegamento» sono aggiunte le seguenti «oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50».

Art. 13.

Produzione e distribuzione cinematografica e televisiva

1. Per la promozione e la valorizzazione dell'attività cinematografica e dello spettacolo dal vivo in Sicilia, ivi compresa la partecipazione alla produzione di audiovisivi destinati alla distribuzione cinematografica e televisiva, l'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a costituire una società di capitali a socio unico ovvero con uno o più soci pubblici.

2. La società ha sede in Sicilia ed i diritti del socio sono esercitati dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.

Art. 14.

Film Commission

1. Per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo di Programma Quadro «Promozione e diffusione dell'arte contemporanea e la valorizzazione di contesti architettonici e urbanistici nelle regioni del sud d'Italia - II atto integrativo lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno», il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente, tramite apposita struttura intermedia denominata «Film Commission Regione siciliana», provvede al rilascio delle autorizzazioni in ambito regionale anche in deroga ai canoni e corrispettivi vigenti, per l'accesso ai luoghi della cultura siciliana, per l'uso strumentale, precario e per la riproduzione dei beni culturali siciliani, ai sensi degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sentite le soprintendenze per i beni culturali ed ambientali competenti per territorio.

Art. 15.

Variazioni di spesa per l'anno 2006

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006 è apportata la seguente modifica in migliaia di euro:

UPB 9.3.1.3.3 capitolo 377338 + 200

2. Alla Tabella H di cui all'art. 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2006, le seguenti modifiche in migliaia di euro:

UPB 9.3.1.3.7 capitolo 377727 — 200

UPB 3.2.1.3.1 capitolo 183729 + 150

UPB 9.2.1.3.3 capitolo 373711 — 115

UPB 9.3.1.3.7 capitolo 377702 — 35 (SIOI)

UPB 9.2.1.3.3 capitolo 373703 — 140

e sono eliminate le parole «di cui 90 migliaia di euro all'Istituto Annibale di Francia di Palermo».

UPB 9.2.1.3.3 capitolo 373705 + 140

da destinare all'Istituto Annibale di Francia di Palermo.

Art. 16.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 14 aprile 2006

CUFFARO

*L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali
e per la pubblica istruzione*

PAGANO

L'assessore regionale per i lavori pubblici: PARLAVECCHIO

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente: CASCIO

06R0707

LEGGE 14 aprile 2006, n. 16.

Misure per la stabilizzazione del personale precario proveniente dal regime transitorio dei lavori socialmente utili. Disposizioni varie.

(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 21 del 21 aprile 2006)

LA REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO

Art. 1.

*Stabilizzazione di lavoratori impegnati
in attività socialmente utili*

1. La Regione promuove e sostiene con misure concorrenti straordinarie l'attivazione di politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva per creare nuove opportunità occupazionali in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati nelle predette attività alla data di entrata in vigore della presente legge, così di seguito distinti:

a) soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni;

b) gli altri lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per l'individuazione dei soggetti di cui alla lettera a), comma 1, quali beneficiari di dote finanziaria per la stipula di contratti di diritto privato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel limite delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.

3. La giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo 2007, approva un programma regionale di stabilizzazione dei soggetti di cui alla lettera b), comma 1 e dei soggetti utilizzati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.

Art. 2.

Elenco speciale dei destinatari dei benefici previsti in favore dei lavoratori provenienti dal bacino dei lavori socialmente utili

1. Al fine di erogare i benefici e gli incentivi previsti dalla vigente normativa in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è istituito, su base provinciale, l'elenco speciale dei soggetti destinatari di detti benefici in cui confluiscono:

a) i lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili così come definito dall'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in costanza di utilizzazione nelle predette attività;

b) i lavoratori assunti con contratti di lavoro a termine a seguito di processi di stabilizzazione di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in costanza di rapporto di lavoro;

c) i lavoratori di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2 della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

Art. 3.

Disposizioni in materia di assunzioni

1. Al fine di garantire specifiche esigenze istituzionali, le disposizioni di cui all'art. 77, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, continuano a trovare applicazione per l'anno 2006, in conformità al piano triennale per le assunzioni, nel rispetto del patto di stabilità nazionale e regionale e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, in attuazione dell'art. 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli enti locali calcolano il complesso delle spese di personale al netto di quelle previste al comma 199 del suddetto art. 1 ed al netto delle spese per i lavoratori socialmente utili stabilizzati dopo il 1° gennaio 2004.

Art. 4.

Contratti di diritto privato

1. Il comma 6 dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, così come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è così sostituito:

«6. Ferme restando le previsioni di cui all'art. 3 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale a 24 ore, ivi compresi gli oneri sociali, è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente tenuto a corrispondere la parte rimanente della retribuzione.»

2. I benefici di cui al comma 1 si applicano alle società partecipate dallo Stato, dalla Regione o dagli enti locali territoriali o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza aventi finalità di stabilizzazione di soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1. Gli interventi di cui al presente comma sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato nonché alla definizione delle procedure di cui all'art. 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea. I singoli regimi di aiuto possono essere notificati separatamente alla Commissione europea.

3. Il contributo erogato dalla Regione, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, per i contratti di diritto privato con rapporto di lavoro a tempo parziale a 24 ore, finanziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è pari:

a) al 90 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;

b) all'80 per cento per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

c) al 100 per cento per i consorzi di bonifica, le ASI e le camere di commercio.

4. Al comma 7 dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, le parole «già dichiarati dissestati» sono sostituite dalle parole «dichiarati dissestati ovvero che lo siano stati nell'ultimo quinquennio».

5. Il comma 8 dell'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, come modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è così sostituito:

«8. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da uno a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.»

6. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, è abrogato.

7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, in base ai criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, emana direttive inerenti le modalità di individuazione dei lavoratori che all'interno dell'ente beneficiario dell'estensione temporale del contratto di lavoro, dando priorità ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.

8. Per l'espletamento delle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, inerenti l'organizzazione del servizio di protezione civile nella Regione e nei limiti dell'autorizzazione finanziaria disposta dall'art. 1 della legge 21 dicembre 1991, n. 433, l'Assessore regionale con delega alla Protezione civile è autorizzato a stipulare contratti di diritto privato secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1-*quinqies* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il personale che abbia prestatato servizio entro la data del 31 dicembre 2005 e abbia operato per attività della sala operativa SORIS di protezione civile o per attività connesse alla medesima.

Art. 5.

Proroga di termini. Concorsi pubblici e assunzioni

1. I termini previsti per le riserve, le priorità, le precedenza e preferenze in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili per i concorsi pubblici e per le assunzioni sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in favore dei soggetti individuati nell'art. 2.

3. Ferme restando le disposizioni generali in materia di concorsi e di assunzioni ed in particolare quelle afferenti ai limiti delle riserve dei posti per l'accesso ai pubblici impieghi, limitatamente alle sole quote riservate ai soggetti di cui al comma 1, tutti gli enti tenuti ad applicare le suddette riserve, per la copertura dei posti della propria dotazione organica, provvedono a redigere, ogni qualvolta dovessero rendersi vacanti, una graduatoria per titoli, in relazione ai requisiti professionali posseduti alla data della selezione medesima.

4. La graduatoria di cui al comma è redatta in base alle direttive emanate dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, su conforme deliberazione della Commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle seguenti priorità:

a) utilizzazione in attività socialmente utili, sussistenza di un rapporto di lavoro a termine presso l'ente nonché sussistenza di un rapporto di lavoro presso l'ente ai sensi del comma 2;

b) ordine cronologico della prima assegnazione ai lavori socialmente utili attestata dal competente centro per l'impiego;

c) carico familiare;

d) maggiore età.

5. Ciascun lavoratore è inserito, previa domanda, nelle graduatorie di più enti secondo le modalità stabilite nelle direttive di cui al comma 4.

6. L'amministrazione regionale e gli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione impartiscono direttive alle società a prevalente capitale pubblico, ivi comprese quelle che gestiscono gli ambiti territoriali ottimali dei servizi idrico e rifiuti, partecipate dai predetti enti, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1. Nell'ambito di tali direttive sono individuati eventuali incentivi volti a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 6.

Disposizioni ed incentivi in favore dei lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con risorse dell'ente utilizzatore.

1. Gli enti promotori di attività e misure non ricadenti nelle previsioni del fondo unico per il precariato di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, possono istituire, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di erogare i benefici e gli incentivi previsti dalla vigente normativa in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, senza oneri a carico del predetto fondo, l'elenco speciale dei soggetti destinatari di detti benefici in cui confluiscono:

a) i lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in costanza di utilizzazione nelle predette attività;

b) i lavoratori assunti con contratti di lavoro a termine a seguito di processi di stabilizzazione di soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in costanza di rapporto di lavoro;

c) i lavoratori di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 2 della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4.

2. Qualora alla data di approvazione della presente legge, siano in atto piani di stabilizzazione in favore dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), non ancora conclusi con atti definitivi da parte dei competenti organi istituzionali dei vari enti, è riconosciuta ai medesimi soggetti facoltà di scelta delle modalità di stabilizzazione che ritengono di maggiore tutela delle loro posizioni.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, emana le conseguenti direttive applicative.

4. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, per le finalità di cui al comma 1, può concedere prioritariamente agli enti locali con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e agli enti soggetti a controllo e vigilanza della Regione incentivi e contributi avvalendosi delle risorse comunitarie e statali destinate a politiche attive del lavoro.

5. La Regione adotta ulteriori misure di incentivazione per la stabilizzazione dei lavoratori a carico del Fondo nazionale per l'occupazione e rientranti nel regime transitorio dei lavori socialmente utili.

Art. 7.

Modifiche di norme

1. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, le parole «per il quale si è proceduto ad adottare» sono sostituite con le parole «destinatario di».

2. Al comma 15 dell'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole «pari all'1 per cento» sono sostituite con le parole «pari al 3 per cento, di cui il 50 per cento è riservato ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti».

Art. 8.

Personale precario presso le Aziende di turismo, l'Azienda terme di Sciacca, gli Enti Parco e gli uffici della Corte dei conti

1. Il personale in servizio con contratto di diritto privato di cui all'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e con contratto a termine di cui all'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, o impegnato in attività socialmente utili presso le aziende provinciali per l'incremento turistico, presso le aziende autonome soggiorno e turismo, al momento della soppressione delle aziende medesime, presso l'Azienda terme di Sciacca nonché presso gli Enti Parco rientra nei processi di stabilizzazione attivati dalla Regione.

2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione eroga direttamente agli Enti Parco le risorse finanziarie per le finalità di cui al comma 1, nonché le risorse necessarie alla stabilizzazione dei soggetti impegnati nelle attività socialmente utili per la fruizione della Cappella Palatina del Palazzo dei Normanni.

3. Il personale in atto applicato presso gli uffici della Corte dei conti per la Regione che ha stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito dei processi di stabilizzazione di lavoratori in attività socialmente utili nonché contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito, ferma restando l'attuale assegnazione, nel contingente dei soggetti impegnati presso l'Amministrazione regionale destinatari delle misure di stabilizzazione a tempo determinato, nei limiti delle disponibilità del fondo unico per il precariato di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, con le ulteriori risorse impiegate per la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati dall'Amministrazione regionale.

Art. 9.

Inquadramenti contrattuali

1. Gli enti che hanno attuato le modifiche della natura dei contratti, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, possono procedere alla trasformazione, in caso di assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di assunzioni ai sensi dell'art. 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con inquadramenti in profili appartenenti alla fascia «B» del contratto collettivo di lavoro degli enti locali, in conformità al piano triennale per le assunzioni e nel rispetto del patto di stabilità nazionale e regionale e dei limiti previsti dalla vigente normativa statale.

Art. 10.

Stabilizzazione del personale dei consorzi di bonifica, ASI e camere di commercio

1. I consorzi di bonifica, i consorzi per le aree di sviluppo industriale, le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione destinano prioritariamente le risorse finanziarie regionali, finalizzate all'impiego di personale anche temporaneo, alla stabilizzazione di lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili impegnato nelle predette attività presso lo stesso ente, anche con contratti annuali di diritto privato.

Art. 11.

Adeguamento contrattuale per l'anno 2006

1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione può erogare, per l'anno 2006, nel limite delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, il contributo di cui all'art. 4 per consentire l'elevazione a ventiquattro ore dei contratti di diritto privato ai soggetti di cui alla lettera a) dell'art. 1, agli enti che ne facciano richiesta sulla scorta di esigenze istituzionali e previo assenso del contrattista.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si possono altresì applicare, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo unico per il precariato di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, prioritariamente ai soggetti di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, ancorché stabilizzati attraverso contratti a termine. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione emana, sentita la Commissione regionale per l'impiego, direttive applicative del presente comma conferendo priorità:

a) ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) ai soggetti titolari di contratto di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni;

c) ai lavoratori stabilizzati attraverso contratti a termine ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.

3. I contratti di cui al presente articolo possono avere durata da sei mesi a cinque anni e possono essere confermati alla scadenza.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. La spesa derivante dall'attuazione del Titolo I, da attivare nella misura compatibile con le risorse finanziarie disponibili nel triennio di riferimento, con esclusione dell'art. 6 per il quale sono utilizzate risorse extra-regionali, è posta a carico del fondo unico per il precariato di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, che per il triennio 2006-2008 è incrementato di 21.150 migliaia di euro, cui si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 16.150 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001, e quanto a 5.000 migliaia di euro mediante riduzione della spesa autorizzata dal comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 11, U.P.B. 3.2.1.3.1, capitolo 183766. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008, U.P.B. 4.2.1.5.2, accantonamento 1001.

2. Le disposizioni di cui al Titolo I si applicano esclusivamente ai soggetti destinatari, ai 31 dicembre 2005, del regime transitorio dei lavori socialmente utili, così come definito dall'art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Agenzia regionale per l'impiego autorizza gli interventi previsti dal Titolo I previo assenso della Ragioneria generale della Regione sulla compatibilità finanziaria in relazione alle risorse disponibili sul fondo unico per il precariato di cui all'art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, nel triennio di riferimento.

Titolo II

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 13.

Oneri per il personale regionale

1. Gli oneri quantificati con l'art. 4, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 2, sono incrementati, per il triennio 2006-2008, di 5.287 migliaia di euro annui, cui si provvede, per l'esercizio finanziario 2006, quanto a 5.109 migliaia di euro con parte dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 (U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 215722) e per l'importo di 178 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1001 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2008 nell'U.P.B. 4.2.1.5.3 per l'esercizio finanziario 2007 e nell'U.P.B. 4.2.2.8.1. per l'esercizio finanziario 2008.

Art. 14.

Comitato nazionale per la sicurezza alimentare

1. Al comma 10 dell'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, le parole «comitato nazionale per la sicurezza alimentare CNSA, istituito con l'intesa Stato, Regioni, province autonome del 17 giugno 2004» sono sostituite con le parole «comitato di cui al decreto presidenziale n. 353 del 28 dicembre 2004» e le parole «di conseguire le finalità previste dall'intesa Stato, Regioni, province autonome del 17 giugno 2004.» sono sostituite con le parole «di conseguire le finalità previste dal decreto presidenziale n. 353 del 28 dicembre 2004 e per quanto compatibili si applicano le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19.».

Art. 15.

Impianti di dissalazione

1. All'art. 9 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11, dopo le parole «approvvigionamento idrico» sono aggiunte le parole «compresi gli impianti di dissalazione»; dopo il periodo «susceptibili di alimentare, direttamente o indirettamente» sono aggiunte le parole «uno»; dopo le parole «la gestione può essere assegnata aggiungere la parola «direttamente»; dopo il periodo «ai sensi dell'art. 23,

comma 2, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10» aggiungere «e del decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2002 di attuazione della stessa legge, o a società da esse interamente controllate».

2. I soggetti gestori degli impianti di dissalazione delle acque marine di Gela, Porto Empedocle, Lampedusa, Linosa e Pantelleria, di cui alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, a corrispondere ai componenti pro-tempore delle commissioni regionali per il controllo tecnico-economico dell'attività di gestione dei dissalatori, istituite in forza di convenzioni stipulate con la Regione, i compensi per l'attività svolta, già fissati con i decreti assessoriali di nomina. I relativi oneri trovano copertura nei costi fissi di gestione dei bilanci dei dissalatori medesimi.

Art. 16.

Interventi per la continuità territoriale

1. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 269, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, riguardante la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale per Trapani, Pantelleria e Lampedusa, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad utilizzare, limitatamente all'importo di 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni relativi al triennio 2006/2008, quota parte delle economie realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 2005, a valere sulle assegnazioni di cui all'art. 36, comma 1, alla lettera c), della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, relativa al cofinanziamento regionale degli interventi previsti dall'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 17.

Garanzia sussidiaria Ente fiera di Palermo

1. Al comma 1 dell'art. 82 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, le parole «alla data del 30 giugno 2004» sono sostituite con le parole «ed alla definizione di transazioni» e dopo le parole «migliaia di euro.» sono aggiunte le parole «L'ammontare delle somme risparmiate è utilizzato per la gestione ordinaria dell'Ente.».

Art. 18.

Personale Ente fiera di Palermo

1. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2006, un contributo straordinario di 300 migliaia di euro all'Ente autonomo fiera del Mediterraneo di Palermo per il pagamento dei salari, stipendi, oneri riflessi e per eventuali arretrati del personale, anche per le società controllate.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per l'esercizio finanziario 2006, con corrispondente riduzione della spesa autorizzata dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 11 (U.P.B. 3.2.1.3.1, capitolo 183766).

Art. 19.

Finanziamento della spesa sanitaria

1. Le assegnazioni dello Stato a titolo di concorso alla copertura dei disavanzi delle aziende sanitarie ed ospedaliere relative ad anni pregressi nonché quelle effettuate ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non assegnate alle aziende stesse negli esercizi di competenza, sono acquisite all'erario regionale fino a concorrenza dell'importo dei disavanzi coperti con oneri a carico del bilancio regionale per i medesimi anni e sono prioritariamente destinate al finanziamento della spesa sanitaria a carico della Regione all'eventuale integrazione regionale di cui all'art. 6, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, nonché alla realizzazione di interventi previsti nell'Accordo di programma quadro «Società dell'informazione nella Regione siciliana».

<p style="text-align: center;">Art. 20.</p> <p>1. <i>(Articolo omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 21.</p> <p style="text-align: center;"><i>Abrogazioni e modifiche di norme</i></p> <p>1. Alla fine del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, aggiungere le parole «nonché degli IACP».</p> <p>2. Il comma 19 dell'art. 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, è abrogato.</p> <p>3. Alla tabella degli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11, in corrispondenza dell'art. 18, comma 1, dopo le parole «Aiuti <i>de minimis</i> alle imprese attive nei settori dell'agricoltura e della pesca» sono aggiunte le parole «in misura corrispondente al 50 per cento per settore».</p> <p>4. Alla fine del comma 10 dell'art. 12 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, sono aggiunte le parole «nonché le somme dovute ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e quelle per la compensazione della mobilità sanitaria relativa ad anni pregressi».</p> <p>5. Dopo il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, è aggiunto il seguente:</p> <p>«3-bis. Per far fronte a esigenze connesse al funzionamento del dipartimento regionale della Protezione civile, da accertarsi con provvedimento del dirigente generale, si applicano le procedure di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, previo interpello e con priorità per il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche in posizione di comando presso il dipartimento di Protezione civile alla data di pubblicazione della presente legge.».</p>	<p>6. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, dopo le parole «non prima del 31 dicembre 2005» sono inserite le parole «e non oltre il 30 giugno 2006».</p> <p style="text-align: center;">Art. 22.</p> <p>1. La presente legge sarà pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Regione siciliana.</p> <p>2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.</p> <p style="text-align: center;">Palermo, 14 aprile 2006</p> <p style="text-align: center;">CUFFARO</p> <p style="text-align: center;"><i>L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca</i> LO MONTE</p> <p style="text-align: center;"><i>L'assessore regionale per i lavori pubblici:</i> PARLAVECCHIO</p> <p style="text-align: center;"><i>L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione</i> SCOMA</p> <p style="text-align: center;"><i>L'assessore regionale per la sanità:</i> PISTORIO</p> <p style="text-align: center;"><i>L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti</i> GRANATA</p> <p>06R0708</p>
--	--

AUGUSTA IANNINI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 3 0 3 *

€ 2,00